

TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO ex ART. 160 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni

NELL'INTERESSE DI

La società Beauty Point S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Beauty Point"), a socio unico, con sede in Formello (RM), via degli Olmetti, 30 – REA n RM-658272 – Capitale Sociale di Euro 700.000,00 – Codice Fiscale 08398890585 – soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art 2497 c.c. da parte di I.F.I.M. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali SpA, con sede in Formello (RM), via degli Olmetti, 30 – REA n RM-655728 – Capitale Sociale di Euro 516.000,00 – Codice Fiscale 08332740581 (di seguito, "IFIM", ed insieme alla Beauty Point, il "Gruppo"), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Gianluca Cerasoli, munito dei necessari poteri (cfr. sub. Doc. 1), nato a Roma il 8.05.1969 CF CRSGLC69E08H501O rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Marotta (CF MRT FNC 62P12 F839U, francescomarotta@ordineavvocatiroma.org, fax 06.85567867), Lorenzo Parroni (lorenzoparroni@ordineavvocatiroma.org) e Francesca Romana Codazzo (CF CDZFNC71P64L182O, FAX 0774/311250 PEC francescaromana.codazzo@pecavvocatitivoli.it) elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Tivoli, via dell'Inversata n. 24, in forza di mandato a margine del presente atto.

* * *

Premessa

In data 18 luglio 2014, Beauty Point ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art.161 e seguenti R.D. 16 marzo del 1942, n.267.

Con decreto del 18-23 luglio 2014 il Tribunale di Tivoli ha poi richiesto dei chiarimenti ed integrazioni alla proposta concordataria, a cui Beauty Point ha risposto con delle note esplicative depositate in data 13 agosto 2014 e 12 settembre 2014

Con provvedimento del 17 settembre 2014 (depositato in data 18 settembre 2014) il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato presentata in data 18 luglio 2014 a seguito delle seguenti motivazioni:

Il sottoscritto Gianluca Cerasoli nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione delega gli Avv.ti Francesco Marotta, Lorenzo Parroni e Francesca Romana Codazzo, anche disgiuntamente a rappresentare e difendere la predetta Società nella procedura di concordato preventivo per ogni suo atto e in ogni sua fase, stato e grado, conferendo all'uopo ogni facoltà di legge ivi incluso il potere di depositare il presente ricorso. Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Codazzo in Tivoli alla via dell'Inversata n. 24 .

Roma 22 Settembre 2014

Beauty Point S.p.A

(Gianluca Cerasoli)

La firma è autentica

.....

- *Il Piano Concordatario deve prevedere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di reperimento, nonché l'attestazione che la prosecuzione dell'attività di impresa (...) è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. E' stato considerato necessario quindi che tale prescrizioni debbano essere rispettate quantomeno per tutto il periodo fino al momento della cessione a terzi dei rami di azienda in esercizio. Il Piano e la attestazione dell'asseveratore devono quindi includere un riscontro puntuale sui ricavi e costi della società fino alla data di presumibile cessione a terzi (e cioè alla data di passaggio in giudicato del provvedimento di Omologa) e non solo fino al momento della presumibile data di inizio dei contratti di affitto.*
- *La prospettata operazione di fusione per incorporazione di Mind Up in IFIM, società terza, la quale non risulta aver presentato un ricorso per concordato preventivo è stata considerata incompatibile con le finalità o lo stato della procedura concorsuale in quanto: (i) la fusione determina la compenetrazione di patrimoni aziendali che si sommano algebricamente tra loro e per tale motivo è suscettibile di modificare in senso peggiorativo il rischio dei creditori della società in concordato preventivo, perché destinati a subire il concorso dei creditori delle altre società partecipanti alla medesima fusione; (ii) il voto favorevole dei creditori concordatari che, come tali sono ammessi a votare, vincolerebbe non solo la platea dei creditori dissenzienti ma pure la platea inascoltata dei creditori dell'altra società (Mind Up) che viene a fondersi e (iii) il piano concordatario non considera che la valutazione di fattibilità deve tener conto che i creditori della Mind Up, non essendo quest'ultima la società che chiede il concordato, non sono soggetti ad alcuna falcidia e devono essere regolarmente pagati alla scadenza contrattualmente prevista.*

Alla luce e in ossequio al suddetto provvedimento del Tribunale di Tivoli, il presente Ricorso, il Piano Concordatario e la Relazione di Asseverazione sono stati modificati (rispetto ai precedenti) per rimuovere i due punti indicati come motivi di inammissibilità nel provvedimento e pertanto oggi, il Ricorso, il Piano Concordatario e la Relazione di Asseverazione prevedono:

- La eliminazione di Mind Up dalla fusione per incorporazione prospettata nel Piano Concordatario (e sarà in tal senso modificato il progetto di fusione deliberato in data 13 ottobre 2013);
- La integrazione del Piano Concordatario e della Relazione di Asseverazione con un'analitica indicazione dei ricavi e dei costi delle società nel periodo dell'affitto dei rami di azienda fino alla prospettata data di omologa del concordato e del conseguente trasferimento dei

rami di azienda.

Con le suddette modifiche ed integrazioni, il Ricorso, il Piano Concordatario e la Relazione di Asseverazione sono stati quindi modificati e adeguati per essere resi – doversomante - indenni dai rilievi contenuti nel Provvedimento e per consentire così, in ossequio a quanto rilevato da Codesto Ecc.mo Tribunale, l'accesso alla procedura di concordato preventivo da parte di Beauty Point e di IFIM.

1. BREVE STORIA DELLA SOCIETA' E LE RAGIONI DELLA CRISI

1.1. La Società è stata costituita in data 30 marzo 1998 ed opera principalmente nel mercato del commercio al dettaglio dei prodotti di profumeria e cosmetica con una rete di circa cinquanta punti vendita e di circa 300 dipendenti.

Il mercato di riferimento di Beauty Point è quello del Lazio nel quale si concentra la maggior parte dei punti vendita, e dove Beauty Point è stata azienda leader del mercato romano.

I punti vendita commercializzano sia le più prestigiose marche del settore (Chanel, Dior, Armani Bulgari) sia quelle relative a prodotti di largo consumo (Nivea, L'Oreal Johnson) sia quelle a marchio "NIYO&CO (private label).

La crisi globale ha iniziato ad influenzare negativamente il settore della profumeria in Italia a partire dagli esercizi 2010 e 2011, facendo rilevare un decremento di consumi del 5-6% all'anno.

Inoltre, negli stessi anni il settore di riferimento ha subito delle sensibili trasformazioni derivanti dall'ingresso sul mercato di nuovi "players" come le catene di distribuzione di prodotti "private label" o le parafarmacie con un'offerta più economica e competitiva.

La presenza di tali nuovi operatori ha favorito una capillarizzazione della catena distributiva, diluendo i fatturati delle aziende del settore.

A partire dal 2011 e soprattutto durante il 2012, la frenata dei consumi e la forte spinta concorrenziale indotte dalla crisi del mercato domestico hanno determinato effetti negativi sui ricavi del Gruppo Beauty Point con decrementi di circa il 22% sul fatturato del 2012 rispetto all'esercizio precedente.

1.2 Nello stesso periodo Beauty Point si è trovata a dover fronteggiare un altro problema di natura più prettamente finanziaria legato al rimborso dell'indebitamento contratto per la realizzazione degli investimenti di sviluppo della rete di punti vendita avviati in periodi precedenti alla crisi economica globale e che ha drenato la maggior parte dei flussi di cassa prodotti dalla gestione sottraendoli alle forniture di prodotti.

Gli eventi descritti, tra loro combinati, hanno generato un deterioramento progressivo del business con effetti "circolari", per cui la carenza di liquidità da destinare alle forniture riduceva anche la possibilità di approvvigionamento o di riassortimento e di conseguenza i volumi di vendita.

A tutto questo si è aggiunto l'ulteriore impatto negativo sul fatturato causato dalla chiusura dei punti vendita con marginalità negative e non più sostenibili.

Tra il 2011 ed il 2013 sono stati chiusi più di 20 punti vendita.

Il descritto andamento del business e la conseguente tensione finanziaria hanno reso difficoltoso il rispetto degli impegni assunti in particolar modo nei confronti dei fornitori, dei numerosi locatori e degli istituti di credito.

1.3. A partire dalla metà del 2013, la società IFIM, controllante della Beauty Point, a causa della tensione finanziaria in cui si è venuta a trovare la sua controllata ha iniziato a non percepire i canoni di locazione relativi ai cinque immobili gestiti, alcuni in proprietà (la Sede di Formello e il punto vendita di Casal Palocco), altri detenuti in leasing (i punti vendita di via Nazionale e di via Po e l'azienda di ristorazione di via di Po). Il venir meno delle uniche fonti di reddito ha trascinato nella crisi anche la IFIM, riducendo la possibilità di far fronte ai finanziamenti gravanti sugli immobili.

Gli amministratori, alla luce di quanto stava accadendo, hanno avviato un percorso volto alla messa in sicurezza della continuità aziendale e alla soluzione alla crisi di entrambe le società.

Tale percorso ha visto in primo luogo l'avvio di una ricapitalizzazione tramite l'aumento di capitale per circa €1,5m nel Luglio 2013 e l'approvazione (in data 11 ottobre 2013) di un progetto di fusione per incorporazione in IFIM della Beauty Point e anche della Mind Up in liquidazione altra società controllata di IFIM (non inclusa nella fusione prevista in questo Piano di Concordato come meglio spiegato in seguito), e una razionalizzazione del business tramite: (i) il completamento della revisione della rete di vendita con la chiusura di punti vendita non performanti, (ii) tagli sul costo del personale (e.g. ottenimento di un contratto di solidarietà) e sui costi di struttura; (iii) una gestione della cassa basata sulle priorità.

1.4. Non trovando soluzioni immediate alla crisi d'impresa e volendo preservare il patrimonio aziendale, gli amministratori hanno deliberato la presentazione della domanda ex art.161 L.F sesto comma (domanda di concordato in bianco) riservandosi di presentare o un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. ovvero una proposta di concordato piena.

In data 7 novembre 2013, la Società ha depositato unitamente alla Ifim presso il

Tribunale di Tivoli una domanda di concordato preventivo in bianco chiedendo il termine per la presentazione della domanda di concordato definitiva.

Il Tribunale di Tivoli ha concesso dapprima il termine di 120 giorni poi prorogato di altri sessanta giorni, per il deposito della domanda che veniva a scadere il 3 giugno 2014.

Nonostante l'intensa attività posta in essere da Beauty Point ed Ifim e dai consulenti, queste ultime non sono riuscite a depositare la proposta completa entro il termine concesso del 3 giugno 2014, in quanto le negoziazioni portate avanti sia con La Gardenia Beauty S.p.A. (facente parte del gruppo Limoni) sia con la Jaques Bogart SA gruppo francese quotato in borsa hanno richiesto un tempo più lungo rispetto a quello ipotizzato.

Tale ritardo nella conclusione delle trattative, dettato unicamente dalla volontà di valorizzare al meglio gli asset aziendali e soprattutto di mantenere la continuità aziendale, ha determinato le Società a presentare, in data 3 giugno 2014, istanza di rinuncia alla procedura di concordato in bianco riservandosi di depositare la domanda di concordato pieno entro il mese di luglio 2014.

Con provvedimento dell'11 giugno 2014 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato estinti i procedimenti di concordato preventivo in bianco sia di Beauty Point che di Ifim.

Successivamente le negoziazioni si sono concluse e hanno portato alla sottoscrizione in data 14 luglio 2014 di: (i) un contratto di affitto di azienda e preliminare di vendita di un ramo di azienda con La Gardenia Beauty SpA (Doc. 2) e (ii) un contratto di affitto di azienda e preliminare di vendita di un ramo di azienda con la Niyo Srl, società di nuova costituzione della famiglia Cerasoli finalizzata allo sviluppo del marchio Private label (Doc. 3).

A seguito della sottoscrizione di tali contratti, il data 18 luglio 2014, Beauty Point ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art.161 e seguenti R.D. 16 marzo del 1942, n.267.

Con decreto del 18-23 luglio 2014 il Tribunale di Tivoli ha poi richiesto dei chiarimenti ed integrazioni alla proposta concordataria, a cui Beauty Point ha risposto con delle note esplicative depositate in data 13 agosto 2014 e 12 settembre 2014 in cui ha fornito dettagliate spiegazioni ed integrazioni principalmente in merito a quanto segue: (i) le conseguenze del mancato avveramento delle condizioni sospensive incluse nel contratto con La Gardenia; (ii) la natura del concordato proposto e il dettaglio dei costi e ricavi fino alla presumibile data di inizio dei contratti di affitto; (iii) i tempi e le modalità della prospettata operazione di fusione, (iv) le modalità di vendita

dell'immobile di Formello e (v) la scrittura modificativa dell'8 agosto 2014 del contratto sottoscritto con Niyo Srl in data 14 luglio 2104 (Doc. 4) in cui è stato modificato il ramo di azienda Niyo così come era stato presentato nel ricorso del 18 luglio 2014 e in cui Niyo ha formulato due proposte irrevocabili di acquisto. La prima proposta si riferisce all'acquisto del piano terra e del primo piano dell'immobile di Formello, incluso il contratto di esercizio dell'impianto fotovoltaico, unitamente al contratto di Leasing con MPS relativo all'impianto fotovoltaico della sede, e all'accordo di cessione dei crediti con MPS, oltre all'accollo delle rate scadute e non pagate dei contratti di leasing relativi a n. 2 immobili, siti a Roma, rispettivamente, in Via Pò n. 128/132 e in Via Nazionale n. 50 e all'accollo del debito residuo relativo al mutuo ipotecario garantito dalla banca Mediocredito alla IFIM e gravante sull'intero immobile di Formello. La seconda proposta si riferisce al subentro nel contratto di leasing dell'immobile di via Po' 118/122 in Roma e leasing di cui è parte IF.IM relativo all'immobile sito in Roma, Via Po' n. 118/122 e nel contratto di locazione di cui è parte I.F.IM con Big Family S.r.l. relativo al punto vendita di Via Po n. 118/122, adibito ad azienda di ristorazione, con annesso credito vantato dalla I.F.IM nei confronti di Big Family S.r.l, gestore della stessa azienda di ristorazione.

Con provvedimento del 17 settembre 2014 (depositato in data 18 settembre 2014) il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato presentata in data 18 luglio 2014 a seguito delle seguenti motivazioni:

- Il Piano Concordatario deve prevedere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di reperimento, nonché l'attestazione che la prosecuzione dell'attività di impresa (...) è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. E' stato considerato necessario quindi che tale prescrizioni debbano essere rispettate quantomeno per tutto il periodo fino al momento della cessione a terzi dei rami di azienda in esercizio. Il Piano e la attestazione dell'asseveratore devono quindi includere un riscontro puntuale sui ricavi e costi della società fino alla data di presumibile cessione a terzi (e cioè alla data di passaggio in giudicato del provvedimento di Omologa) e non solo fino al momento della presumibile data di inizio dei contratti di affitto.
- La prospettata operazione di fusione per incorporazione di Mind Up in IFIM, società terza, la quale non risulta aver presentato un ricorso per concordato preventivo è stata considerata incompatibile con le finalità o lo stato della procedura concorsuale in quanto: (i) la fusione determina la compenetrazione

di patrimoni aziendali che si sommano algebricamente tra loro e per tale motivo è suscettibile di modificare in senso peggiorativo il rischio dei creditori della società in concordato preventivo, perché destinati a subire il concorso dei creditori delle altre società partecipanti alla medesima fusione; (ii) il voto favorevole dei creditori concordatari che, come tali sono ammessi a votare, vincolerebbe non solo la platea dei creditori dissenzienti ma pure la platea inascoltata dei creditori dell'altra società (Mind Up) che viene a fondersi e (iii) il piano concordatario non considera che la valutazione di fattibilità deve tener conto che i creditori della Mind Up, non essendo quest'ultima la società che chiede il concordato, non sono soggetti ad alcuna falcidia e devono essere regolarmente pagati alla scadenza contrattualmente prevista.

Alla luce e in ossequio al suddetto provvedimento del Tribunale di Tivoli, il presente Ricorso, il Piano Concordatario e la Relazione di Asseverazione sono stati modificati (rispetto ai precedenti) per rimuovere i due punti indicati come motivi di inammissibilità nel provvedimento e pertanto oggi, il Ricorso, il Piano Concordatario e la Relazione di Asseverazione prevedono:

- La eliminazione di Mind Up dalla fusione per incorporazione prospettata nel Piano Concordatario (e sarà in tal senso modificato il progetto di fusione deliberato in data 13 ottobre 2013);
- La integrazione del Piano Concordatario e della Relazione di Asseverazione con un'analitica indicazione dei ricavi e dei costi delle società nel periodo dell'affitto dei rami di azienda fino alla propostata data di omologa del concordato e del conseguente trasferimento dei rami di azienda.

Con le suddette modifiche ed integrazioni, il Ricorso, il Piano Concordatario e la Relazione di Asseverazione sono stati quindi modificati e adeguati per essere resi indenni dai rilievi contenuti nel Provvedimento e per consentire così, in ossequio a quanto rilevato da Codesto Ecc.mo Tribunale, l'accesso alla procedura di concordato preventivo da parte di Beauty Point e di IFIM.

2. PREAMBOLO

Nel rispetto e con le formalità di cui agli artt. 161 e 152 R.D. 267/1942 (di seguito "L.F."), il legale rappresentante della Beauty Point S.p.A. sig. Gianluca Cerasoli deposita presso codesto Ecc.mo Tribunale il presente ricorso *ex art. 160 L.F.*

3. IDENTIFICAZIONE DELLA RICORRENTE E PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER L'AMMISSIONE DI BEAUTY POINT SPA ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

3.1 DATI DELLA RICORRENTE

La ricorrente Beauty Point S.p.A., come risulta dalla visura camerale (Doc. 5), è una società commerciale operante nel settore del commercio al dettaglio dei prodotti di profumeria e cosmetica.

In particolare, l'oggetto sociale espressamente prevede: *"IL COMMERCIO NEL SETTORE DELLA PROFUMERIA, DELLA COSMETICA E DEGLI ACCESSORI PER LA MODA IN GENERE. IN PARTICOLARE SI OCCUPERA' SPECIFICAMENTE, MA SENZA LIMITAZIONE ALCUNA PER LA GENERALITA' DI CUI SOPRA: DEL COMMERCIO, SIA ALL'INGROSSO CHE AL DETTAGLIO, DI PRODOTTI DI PROFUMERIA, COSMETICI, DIETETICI, PARAFARMACEUTICI, SANITARI, PER L'IGIENE DELLA CASA, NONCHE' DI ARTICOLI DI BIGIOTTERIA, DI PELLETTERIA, DI ARTICOLI E OGGETTISTICA DA REGALO E CASALINGHI; DEL COMMERCIO E DELLA DISTRIBUZIONE DI DETTI BENI ANCHE CREANDO RETI "FRANCHISING"; DELLA GESTIONE, DIRETTA O ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI RETI "FRANCHISING", DI CENTRI ESTETICI PER LA CURA DELLA PERSONA, NEL RISPETTO DEI DIVIETI IMPOSTI DALLA LEGGE IN MATERIA SANITARIA E DI SALUTE DELLA PERSONA.3.LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE: ATTIVITA' DI ANALISI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E PRODUZIONE NELL'AMBITO INFORMATICO".*

I principali elementi identificativi di Beauty Point SpA (quali ricavabili dalla visura camerale ordinaria e storica prodotta) sono:

- Sede Legale: Formello (RM) via degli Olmetti n. 30
- Codice fiscale: 08398890585
- Numero RNEA: RM 658272
- Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato €. 700.000,00
- Proprietà:
 - IFIM S.P.A. con sede in Formello Via degli Olmetti 30
 - Numero azioni 140.000 valore nominal per azione euro 5,00

Il 100% del capitale della ricorrente è detenuto dalla Ifim S.p.A., con sede a Formello (Roma), via degli Olmetti 30.

I soci di Ifim S.p.A. sono i membri della famiglia Cerasoli ossia Alessandro Cerasoli, Laura Cerasoli, Gianluca Cerasoli e Maria Clementina Volpe. La società contestualmente al presente ricorso, deposita anch'essa domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in ragione della deliberata fusione tra le due

società (che si attuerà a seguito dell'omologa del concordato preventivo), e della derivazione della crisi dell'una sull'altra, in ragione dei rapporti di debito/credito esistenti nonché degli impegni fideiussori assunti dalla controllante Ifim a garanzia delle obbligazioni di Beauty Point nei confronti degli istituti.

- Amministrazione:

in data 26.7.2011 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società il sig. Gianluca Cerasoli, nato a Roma il 8.05.1969 CF CRSGLC69E08H501O.

Gli altri membri del consiglio di amministrazione in carica sono

Amministratore Delegato CERASOLI LAURA

Consigliere CERASOLI ALESSANDRO

Consigliere VOLPE MARIA CLEMENTINA;

- Collegio Sindacale

Sindaco FILIPPI GIORGIO Presidente

Sindaco GOBBO PIETRO membro

Sindaco ARGIOLAS CINZIA membro

Sindaco Supplente LODOLO PAOLO

Sindaco Supplente MACCALLINI ALFREDO

Per completezza si allegano anche l'atto costitutivo e lo statuto della Beauty Point SpA (Doc. 6).

3.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

La natura di imprenditore commerciale della ricorrente, così come il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., emergono *ictu oculi* già da un semplice esame dei dati sopra forniti e della documentazione allegata, con particolare riguardo ai Bilanci al 31.12.2010 (Doc. 7), al 31/12/2011 (Doc. 8), al 31.12.2012 (Doc. 9), una situazione patrimoniale al 31.12.2013 (Doc. 10), ed una situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.03.2014 (Doc. 11).

3.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Oltre alla qualità di imprenditore commerciale non piccolo, il secondo dei requisiti che un'impresa deve possedere per poter essere ammessa alla procedura di concordato preventivo è di versare in uno "*stato di crisi*", quale definito dall'art. 160, comma 3, L.F. Come risulta dai Bilanci e dalla situazione economico finanziaria alla data del 31.03.2014 la società versa in uno stato di crisi.

3.4 PIANO CONCORDATARIO

E' ragionevole ritenere di poter provvedere al soddisfacimento degli oneri concordatari secondo quanto di seguito analiticamente indicato nel piano posto alla base della domanda di concordato che qui di seguito viene delineato nelle sue linee essenziali, con l'esposizione delle entrate che si prevede di realizzare e delle uscite discendenti dai pagamenti offerti ai creditori.

3.4.1 IL QUADRO NORMATIVO

Per introdurre la soluzione prospettata all'Ecc.mo Tribunale, non è forse inutile (anche a beneficio dei creditori e dei terzi interessati) richiamare preliminarmente l'evoluzione normativa che, negli ultimi anni, ha riguardato la materia concordataria.

Alla originaria modifica introdotta dal decreto legge sulla competitività, si è andata a sovrapporre la riforma organica della legge fallimentare (D.Lgs. 5/2006), il decreto "correttivo" (D.Lgs. 169/2007), il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto del Fare, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, e da ultimo la legge 21 febbraio 2014 n. 9 offre all'imprenditore numerosi strumenti per risolvere negoziabilmente la crisi di impresa. La stratificazione normativa in esame, nel rendere assai arduo il compito dell'operatore, lascia tuttavia trapelare la volontà di sostituire all'ormai obsoleto istituto, uno strumento più agile e disinvolto, finalizzato al recupero di produttività delle aziende in crisi.

Nell'ampliare gli spazi per lo sviluppo di soluzioni concordate del conflitto tra debitore insolvente e creditori, il Legislatore della Riforma consente ai creditori di partecipare a pieno titolo alla gestione della crisi e riapre gli spazi all'autonomia privata, che la Legge del 1942, di impianto statalistico e dirigistico, aveva eliminato.

Ridotto il ruolo del Tribunale, il Legislatore rimuove i vincoli in ordine alle percentuali di soddisfazione dei creditori, prevede la possibilità di trattamenti differenziati per classi di creditori e aumenta la gamma delle soluzioni su cui cercare il consenso dei creditori.

Il piano concordatario diviene atipico potendo prevedere "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli di debito".

La precedente procedura a contenuto vincolato stigmatizzata nelle due ipotesi tassativamente tipiche della proposta (un concordato solutorio diretto a soddisfare i creditori chirografari nella misura minima del 40%, con garanzie reali o personali o l'alternativa della "cessio bonorum", cessione ai creditori di tutti i beni esistenti nel patrimonio del

debitore insolvente alla data della proposta di concordato) lascia, quindi, il posto ad una diversa prospettiva consistente nel rimettere la soluzione della crisi ad una scelta concordata tra imprenditore e creditori, liberi di raggiungere l'accordo su qualsiasi piano ritenuto rispondente ai rispettivi interessi .

Sono, infatti, esclusivamente i creditori - siano essi privilegiati ovvero chirografari - ad essere chiamati a verificare che la proposta corrisponda ai loro interessi e ad esprimere le relative valutazioni.

Il piano proposto per attuare il componimento della crisi può prevedere un'ampia gamma di provvedimenti di ristrutturazione dell'attivo e del passivo aziendale, al fine di meglio valorizzare il patrimonio e incrementare i ritorni per i creditori, anche attraverso più o meno complesse operazioni societarie.

Da un lato, infatti, il piano può prevedere forme tecniche di intervento sui crediti in via soddisfattiva, diretta o indiretta, mediante la ristrutturazione dei debiti, la cessione dei beni, l'accollo di debiti ad opera di soggetti terzi, ovvero mediante operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti o attribuzione ai debitori di strumenti finanziari (azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di credito).

Dall'altro lato, il piano può essere diretto a consentire la prosecuzione della attività di impresa, sia direttamente che indirettamente, preservandone la capacità di reddito, anche riservando il beneficio riveniente dalla continuazione della attività direttamente ai creditori.

In considerazione della maggiore ampiezza dei contenuti della proposta e del piano, nella prospettiva della migliore realizzazione dell'interesse dei creditori alla soddisfazione del proprio credito, l'alienazione dell'attivo (dell'azienda o di rami di azienda) ben può avvenire, sotto il controllo del Comitato dei Creditori, anche anteriormente alla omologazione del concordato.

Viene espressamente codificata la figura dell'assuntore del concordato, cioè di colui che si impegna al soddisfacimento del ceto creditorio a fronte dell'acquisizione dell'attivo del debitore, così recependo una soluzione frequentemente utilizzata già nel vigore della precedente disciplina, che tuttavia non vi dedicava norme specifiche. In sostanza, i contenuti del piano, essendo indicati in via meramente esemplificativa dal Legislatore , sono liberamente determinabili dal debitore in funzione delle particolari circostanze del singolo caso.

In questo contesto di totale libertà, la nuova formulazione dell'articolo 175 Legge Fallimentare, introdotta dal Decreto Correttivo, laddove prevede che "la proposta di con-

cordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto" elimina qualsiasi dubbio in ordine alla ammissibilità di veri e propri spazi di negoziazione con i creditori sui contenuti del piano sottoposto alla loro approvazione. Spazi che ci si auspica vengano adeguatamente valorizzati dalla prassi nell'ottica di favorire un'intesa autentica in luogo della passiva adesione dei creditori "sospinta soltanto dalla contrarietà, ormai radicata nel ceto dei creditori, per le procedure di tipo liquidatorio".

3.4.2 IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO:

Natura contrattuale della proposta di concordato

Per quanto riguarda il rapporto con il ceto creditizio, secondo l'ormai consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, si è verificata una vera e propria rivoluzione copernicana, atteso che l'accordo tra debitore e creditori viene ad assumere rilevanza fondamentale.

La valorizzazione della ipotesi contrattualistica tende dunque a sottolineare la valenza maggiormente privatistica della procedura (si parla di vero e proprio accordo negoziale), apparendo improntata alla finalità di consentire a debitore e creditori di accordarsi per evitare il fallimento attraverso un pagamento a saldo e stralcio, senza che rilevino sul versante dell'imprenditore, situazioni soggettive ostative né, per quanto concerne i creditori, percentuali minime di soddisfacimento.

Il nuovo concordato, in definitiva, sembra tradursi essenzialmente in un contratto tra imprenditore in crisi e la maggioranza dei suoi creditori che produce effetti vincolanti anche per i creditori dissenzienti. La sua logica è preordinata a facilitare la continuazione dell'impresa e quindi ad agevolare la soluzione di situazioni critiche o di insolvenza, concetti ormai unificati nella normativa.

Il concordato in continuità ed il concordato liquidatorio

Come si è detto, la nuova disciplina del concordato preventivo, che ha conferito all'istituto una netta impronta contrattualistica, richiede che la proposta rispetti il requisito della determinatezza dell'oggetto del contratto.

Il concordato preventivo come è noto può avere una duplice finalità quella liquidatoria o quella finalizzata al risanamento ed alla ristrutturazione del debito ed il soddisfacimento parziale dei creditori, mediante la continuazione dell'attività aziendale, recentemente disciplinato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012.

In particolare, il nuovo art. 186-bis l.fall. prevede che l'impresa possa risolvere la crisi o mediante la prosecuzione dell'attività di impresa, oppure attraverso la cessione dell'azienda in esercizio, oppure attraverso il conferimento dell'azienda in una newco.

A tal fine il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Inoltre, la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il piano può prevedere la moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati e dal deposito del ricorso è impedito lo scioglimento di contratti (anche pubblici) in deroga a patti contrari.

Viceversa, in caso di concordato liquidatorio, nell'ambito dell'ampia fenomenologia della proposta concordataria prospettata in via esemplificativa nell'art. 160 legge fallimentare, si può distinguere tra offerte di soddisfacimento monetario dei crediti e offerte che prevedono invece l'attribuzione di tutte le attività dell'imprenditore alla massa dei creditori. In particolare, nell'ipotesi di cessione devono essere chiaramente descritti i beni che si offrono ai creditori, affinché questi possano adeguatamente valutare l'effettivo valore presente e futuro di quanto sarà messo a disposizione per la soddisfazione dei creditori.

Le fattispecie di continuità aziendale prese in considerazione dal legislatore, la cui previsione nel piano determina l'applicazione delle norme specifiche, fanno leva sul mantenimento in esercizio dell'azienda da parte dello stesso debitore (anche solo temporaneamente) o anche da parte di terzi cessionari o conferitari e configurano il concordato preventivo con continuità come quello in cui sia prevista una sorta di esercizio provvisorio dell'impresa in vista del ritorno in bonis dello stesso imprenditore oppure del trasferimento a terzi dell'azienda o di rami di azienda in esercizio.

A seconda se la gestione rimanga direttamente in capo all'imprenditore che continua ad operare con la stessa società ovvero se la gestione viene ceduta a terzi (come nel caso di specie) si avrà un concordato preventivo con continuità diretta ovvero di concordato preventivo con continuità indiretta.

Quello che rileva, ai fini della qualificazione del concordato preventivo e della applicazione delle norme specifiche, sono le previsioni del piano a prescindere dai riflessi della continuità aziendale sulla proposta, la quale può ricollegare la soddisfazione dei creditori all'andamento futuro dell'impresa e, quindi, alle risorse generate dalla continuità o al valore che questa consente di realizzare, ma può anche prevedere (come nel caso di specie) che la soddisfazione avvenga anche con il ricavato della cessione a condizioni predeterminate e garantite dell'azienda mantenuta in esercizio sino al trasferimento.

Anche in quest'ultima evenienza, tuttavia, la continuità aziendale è strumentale alla realizzazione del piano e sussistono per i creditori i rischi (quale quello di impresa) sino

alla cessione, con la conseguenza che si debbano applicare le disposizioni di cui all'articolo 186 bis L.F..

L'art. 186 bis L.F. non fa espresso riferimento all'affitto dell'azienda, sicché secondo un certo orientamento giurisprudenziale e dottrinario, qualora vi sia un contratto di affitto di azienda sottoscritto prima della presentazione della domanda di concordato, pianificato come strumento verso il successivo trasferimento dell'azienda stessa, non vi sarebbe continuità aziendale. In tal caso, il debitore non dovrebbe adempiere agli obblighi di cui all'art. 186 bis che prevede l'indicazione analitica nel piano di costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività.

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, invece, non sussisterebbero ostacoli alla continuità aziendale pur in presenza di affitto di azienda prodromico alla cessione, anche preesistente alla domanda di concordato preventivo.

Infine, secondo uno orientamento intermedio l'affitto sarebbe riconducibile nell'ambito della continuità aziendale soltanto nel caso in cui il contratto non sia accompagnato dalla predeterminazione del prezzo di futura cessione all'affittuario, ovvero nel caso in cui esso non sia preesistente alla domanda di concordato preventivo.

Indubbio, invece, è che la continuità aziendale sia compatibile con un contenuto anche liquidatorio del piano. E ciò non solo perché, come si è detto, vi è continuità aziendale anche quando l'azienda in esercizio sia destinata ad essere trasferita a terzi, ma anche perché non vi è (né è sistematicamente desumibile) alcuna preclusione ad una continuità parziale, cioè ridotta rispetto al livello di attività imprenditoriale precedente oppure limitata ad uno o ad alcuni soltanto dei diversi rami di azienda.

In tale delineato contesto dottrinario e giurisprudenziale, dunque, si comunque provveduto è provveduto ad inserire nel Piano Concordatario, a cui espressamente si rinvia (Doc. 12), un prospetto contenente una descrizione analitica dei costi e dei ricavi e dei flussi finanziari, sino alla data in cui presumibilmente, avverrà la cessione dei rami di azienda alle società affittuarie (che dovrebbe corrispondere al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato).

Tale prospetto, quindi, mostra sia l'andamento economico e finanziario della Beauty Point fino alla presunta data di affitto dei rami di azienda (Ottobre 2014) sia la prosecuzione delle attività dopo lo scorporo dei rami di azienda affittati fino alla presunta data di omologa (Marzo 2015).

Inoltre, il professionista incaricato ha attestato che la prosecuzione della attività di impresa sino alla data presumibile di cessione dei rami di azienda, è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Occorre inoltre ricordare che ciò che rileva, ai fini della qualificazione del concordato preventivo, sono le previsioni del piano a prescindere dai riflessi della continuità aziendale sulla proposta, la quale, come abbiamo detto, può ricollegare la soddisfazione dei creditori all'andamento futuro dell'impresa e, quindi, alle risorse generate dalla continuità ovvero al valore che questa consente di realizzare, ma può anche prevedere che la soddisfazione avvenga anche con il ricavato della cessione a condizioni predeterminate e garantite dell'azienda mantenuta in esercizio sino al trasferimento.

Nel caso di specie, il piano non prevede che i creditori vengano soddisfatti con le somme generate dalla continuità aziendale, ma prevede che gli stessi vengano soddisfatti con le somme che verranno ricavate in minima parte dall'affitto e per il resto dalla cessione dei rami di azienda e dalla cessione degli altri asset.

Nel nostro caso la continuità aziendale è funzionale al mantenimento dei beni aziendali sino alla loro alienazione alle condizioni stabilite negli accordi sottoscritti con la Gardenia e con Niyo Srl.

Sicché questa proposta di concordato non è incompatibile con l'articolo 2740 c.c., proprio in ragione della circostanza che i creditori verranno soddisfatti con le somme ricavate dalla cessione dei rami aziendali, senza che alcun bene rimanga nella disponibilità della società proponente il concordato.

D'altra parte, è appena il caso di ricordare che la violazione dell'art. 2740 c.c. si avrebbe nel caso in cui, nell'ambito di una proposta concordataria con finalità liquidatorie, vi fosse soltanto una cessione parziale ai creditori dei beni societari. Infatti, una cessione parziale dei beni aziendali violerebbe l'art. 2740 c.c. che pone il principio della responsabilità patrimoniale del debitore verso i creditori con tutto il suo patrimonio.

Tale principio, che si ripete nel caso di specie non risulta violato, non trova comunque applicazione nel caso di concordato in continuità aziendale.

Infatti, come più volte ricordato, la norma sulla continuità aziendale prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione", precisando che questo piano "può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa".

In altre parole, secondo quanto affermato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 25 luglio 2012 (Pres. Monsurrò Est. Miccio) " ... *la norma chiarisce che solo nel caso di concordato in continuità è possibile proporre ai creditori allo stesso tempo la conservazione di parte del patrimonio in capo alla proponente e la cessione degli (altri) asset non strategici, e ciò in un'ottica di favore verso il risanamento dell'impresa. Se ne deduce, a contrario, che laddove il concordato non sia in*

continuità ma liquidatorio, questa facoltà non è data, e la cessione del patrimonio – a fronte del quale, vale ripeterlo, è previsto l'effetto esdebitatorio della parte di credito non pagato – deve essere integrale”.

Pertanto, volendo concludere sul punto, appare chiaro che la proposta concordataria non violi il disposto di cui all'art. 2740 c.c..

4. IL PIANO DI CONCORDATO DELLE SOCIETA' IFIM E BEAUTY POINT

4.1. Premessa

4.1.1 Preliminarmente occorre ricordare che contestualmente a deposito della presente domanda di concordato, la Ifim S.p.A. che è socio al 100% di Beauty Point deposita anch'essa domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in ragione della deliberata fusione tra le due società, che dovrà perfezionarsi successivamente all'omologa del concordato.

In tale ottica, come meglio rappresentato nel piano economico finanziario allegato alla presente domanda (Doc. 12), la presente proposta di concordato deve necessariamente essere esaminata tenendo conto della proposta di concordato della IFIM e tenendo conto della circostanza che i complessi aziendali appartenenti alle diverse società IFIM e Beauty Point sono organizzati in maniera interfunzionale in ragione dei rapporti intercompany tra le stesse intercorrenti (per comodità si allega alla presente domanda il piano depositato dalla IFIM Doc. 13), e della circostanza che gli accordi sottoscritti con La Gardenia Beauty S.p.A. e Niyo, come meglio descritti successivamente, sono tra loro collegati, e quindi, l'affitto ed il conseguente preliminare di vendita è subordinata alla ammissione della Beauty Point e della IFIM alle rispettive procedure di concordato preventivo.

4.1.2. Come già rappresentato nell'ambito della precedente domanda di concordato, la Società ritiene che la prosecuzione dell'attività aziendale anche mediante il trasferimento di uno più rami di azienda è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, utile al mantenimento dei livelli occupazionali ed inoltre più conveniente rispetto alla vendita atomistica dei beni aziendali o ad un processo di liquidazione delle attività.

Ed invero, la cessione dell'attività in esercizio consente, ovviamente, di non perdere tutto il valore dell'avviamento e dei beni quali appunto magazzino ed arredi che in caso di liquidazione e cessazione dell'attività aziendale sarebbero quasi completamente azzerati.

In particolare, nel caso di una azienda come Beauty Point con oltre 45 punti vendita, la chiusura implicherebbe, tra l'altro, la perdita dell'avviamento, danni di immagine sul

marchio, la risoluzione spesso onerosa dei contratti di locazione, la vendita in blocco degli arredi a un valore prossimo allo zero (o probabilmente negativo a causa dei costi di smaltimento), la svendita "a stock" del magazzino (difficilmente realizzabile in una percentuale maggiore del 20%-30%) e palesi problematiche occupazionali.

Il rilancio dell'azienda e la continuità aziendale non possono prescindere dalla individuazione di un partner commerciale che è stato scelto nel Gruppo La Gardenia – Limoni – catena di distribuzione di prodotti di profumeria, con il quale è stato sottoscritto un accordo di affitto e successiva cessione di taluni rami di azienda costituiti da n. 27 punti vendita ad insegna "Beauty Point", condizionato all'ammissione della Società alla procedura di concordato ed alla successiva omologa della proposta.

La Famiglia Cerasoli - essendo interessata a proseguire l'attività imprenditoriale della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti nel settore private label a marchio "Niyo&Co" - tramite una società di nuova costituzione, denominata Niyo S.r.l. (della cui compagine sociale verrà a far parte anche la Gardenia Beauty S.p.A.) aveva sottoscritto, in data 14 luglio 2014, un accordo per l'affitto e il successivo acquisto del ramo di azienda per la produzione e commercializzazione in Italia di prodotti nel settore private label a marchio "Niyo&Co" dalla procedura di concordato Beauty Point e di taluni immobili strumentali dalla procedura di concordato IFIM (di seguito: il "Ramo di Azienda Niyo"), condividendo con La Gardenia un progetto per lo sviluppo del business legato al settore del private label che prevede la distribuzione e vendita in esclusiva di prodotti di fascia media a marchio e segno distintivo "Niyo&Co" attraverso le reti di vendita facenti capo a La Gardenia, nonché alle altre società controllate, collegate ed affiliate a quest'ultima.

A seguito del provvedimento del Tribunale di Tivoli del 18-23 luglio 2014, (in cui si esprimevano rilievi sul prezzo di acquisto della sede e sull'acquisto del credito della Big Family) Niyo ha presentato unitamente alla proposta di modifica del contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 14 luglio 2014 (come sopra descritto), due proposte irrevocabili di acquisto dei beni aziendali.

Con la prima proposta, la Niyo, si obbliga irrevocabilmente ai sensi dell'articolo 1329 c.c., ad acquistare il piano terra ed il primo piano adibito ad uffici dell'immobile di Formello (come da frazionamento catastale indicato nell'allegato 4 della perizia già depositata con la domanda di concordato), incluso il contratto di esercizio dell'impianto fotovoltaico, e il relativo accordo di cessione di crediti con MPS, a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 435 mila oltre all'accollo delle rate scadute sui contratti

di leasing sugli immobili di Via Po n. 128/132 e di Via Nazionale n. 50 (pari ad Euro 324 mila al 31 marzo 2014) e l'accollo dell'intero ammontare del mutuo ipotecario di Mediocredito (pari ad Euro 1.746 mila al 31 marzo 2014), e all'accollo del contratto di leasing relativo all'impianto fotovoltaico con un debito residuo pari ad euro 511.977.

Con la seconda proposta si obbliga irrevocabilmente ai sensi dell'articolo 1329 c.c. al subentro nel contratto di leasing di cui è parte I.F.IM, relativamente all'immobile sito in Roma, Via Po n. 118/122, e nel contratto di locazione di cui è parte IFIM con Big Family, relativo all'immobile sito in Roma, Via Po n. 118/122, adibito ad azienda di ristorazione, con annesso relativo credito vantato dalla I.F.IM nei confronti di Big Family S.r.l, gestore della stessa azienda di ristorazione, il tutto cumulativamente ad un corrispettivo pari ad Euro 1, oltre all'accollo delle rate scadute del relativo contratto di leasing pari ad Euro 97 mila.

Pertanto, qualora le proposte venissero accettate la procedura da un lato otterrebbe una riduzione della massa debitoria e dall'altro l'immediato realizzo di una parte dell'immobile sito in Formello.

4.2. Il piano di concordato del Gruppo Beauty Point linee generali

Il Piano concordatario del gruppo si basa sulle seguenti linee guida:

- Affitto e successiva vendita del Ramo di azienda costituito da n. 27 punti con insegna Beauty Point a La Gardenia Beauty S.p.A. o a società di nuova costituzione, partecipata al 100% da La Gardenia Beauty S.p.A. (NewCo1);
- Affitto e successiva vendita del Ramo di Azienda costituito da n.3 punti vendita diretti e n.2 punti vendita in franchising con insegna NIYO&CO a NIYO S.r.l.. Con riferimento a tale contratto di affitto, si precisa che attualmente la società NIYO è partecipata al 100% dalla famiglia Cerasoli, e, sulla base dell'accordo di joint venture depositato agli atti della procedura (Doc. 14), successivamente all'omologa, La Gardenia acquisirà una quota di partecipazione al capitale sociale della NIYO pari al 20%;
- Accordo di joint venture tra La Gardenia Beauty S.p.A. e NIYO S.r.l., finalizzato alla cooperazione per l'attività di commercializzazione e vendita dei prodotti private label a marchio NIYO&CO;
- Fusione delle società IFIM, Beauty Point successivamente all'omologa dei due concordati;
- Esdebitazione della posizione debitoria della IFIM tramite:

- Vendita dell'immobile di CasalPalocco (stimata entro il secondo semestre 2015);
- Vendita della sede di Formello (stimata entro il secondo semestre 2015). Si evidenzia che per una quota parte della stessa è stata presentata una proposta irrevocabile di acquisto da parte di NIYO;
- Subentro nei contratti di leasing immobiliari di Via Pò n. 128/132 e via Nazionale n.50, da parte di NIYO;
- Riunione delle posizioni di debitore principale (Beauty Point) e fidejussore (IFIM) a seguito della fusione;
- Realizzo degli attivi residuali.
- Esdebitazione della posizione debitoria della Beauty Point tramite:
 - Corrispettivo per l'acquisto del Ramo di Azienda costituito da 27 punti di vendita a marchio Beauty Point da parte di La Gardenia (o NewCo1);
 - Accollo del TFR del personale trasferito nel Ramo d'Azienda Beauty Point da parte di La Gardenia (o NewCo1);
 - Accollo del TFR dei dipendenti trasferiti nel Ramo d'Azienda NIYO quale corrispettivo per l'acquisto da parte di NIYO di 3 punti di vendita a marchio NIYO&CO e subentro nei contratti di franchising di 2 punti di vendita a marchio NIYO&CO;
 - Acquisto a stock del magazzino presente in Beauty Point ad un corrispettivo pari al 50% del valore contabile, da parte di La Gardenia (o NewCo1) e NIYO S.r.l.;
 - Somme rivenienti dalla fusione a seguito della vendita degli immobili di CasalPalocco e dell'immobile di Formello (residuo dopo la esdebitazione della IFIM);
 - Vendita di 2 ulteriori punti di vendita di Via Tiburtina e Viale Marconi;
 - Cessione dei diritti di ormeggio, iscritti nell'attivo di Beauty Point, (stimata entro il secondo semestre 2015);
 - Realizzo degli attivi residuali (e.g. incasso crediti commerciali; rimborso anticipo solidarietà).

Inoltre è prevista la rinuncia da parte di Bros Brand (parte correlata) a richiedere a Beauty Point qualsiasi tipo di corrispettivo legato all'utilizzo del marchio NIYO&CO, di cui è proprietaria, nel periodo storico.

4.2.1 Individuazione dei due rami di azienda

Il Piano proposto dalla Società prevede in sostanza l'affitto e la successiva cessione, una volta ottenuta l'omologa del concordato, di due rami di azienda, a due società: La Gardenia o società di nuova costituzione Newco 1 (partecipata al 100% da La Gardenia) e Niyo (partecipata dalla famiglia Cerasoli, con una quota di minoranza che verrà ceduta a La Gardenia).

Come meglio descritto nel Piano, il Ramo d'Azienda Beauty Point è composto dai seguenti beni, attività e rapporti giuridici, nella loro consistenza e/o come risultanti dal Contratto di Affitto di vendita sottoscritto in data 14 luglio 2014.

- a) tutti i contratti di locazione e i contratti di affitto d'azienda relativi ai n. 27 Punti vendita relativi al Ramo di Azienda Beauty Point;
- b) tutti i beni e cespiti di pertinenza del Ramo d'Azienda Beauty Point necessari per l'esercizio della relativa attività di impresa, sia in proprietà che in leasing;
- c) tutte le proprietà industriali ed intellettuali di cui è titolare o gode la Beauty Point in relazione al Ramo d'Azienda Beauty Point e necessari per lo svolgimento della relativa attività, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il marchio, l'insegna e il segno distintivo "Beauty Point" e sue declinazioni;
- d) tutti i permessi di pertinenza del Rami d'Azienda Beauty Point e necessari per lo svolgimento della relativa attività;
- e) i soli contratti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti di pertinenza del Ramo d'Azienda Beauty Point. Sulla base dell'accordo sindacale sottoscritto in data 6 agosto 2014, i rapporti di lavoro dipendente inclusi nel Ramo sono stati determinati in 110,4 FTE, pari a circa 124 rapporti di lavoro;
- f) l'avviamento del Ramo d'Azienda Beauty Point;
- g) i contratti delle utenze relative ai n. 27 punti vendita inclusi nel Ramo;
- h) i depositi cauzionali dei contratti di locazione dei 27 punti vendita;
- i) il magazzino.

Come meglio descritto nel Piano, il Ramo d'Azienda Niyo è composto dai seguenti beni, attività e rapporti giuridici, nella loro consistenza e/o come risultanti dal Contratto di Affitto di vendita sottoscritto in data 14 luglio 2014 e dalle successive modifiche incluse nella scrittura dell'8 agosto 2014.

- a) i contratti di locazione relativi ai n. 3 punti vendita diretti ad insegna NIYO&CO;
- b) 2 contratti di franchising su 2 punti di vendita ad insegna NIYO&CO;

- c) i contratti di leasing di IFIM relativi a n. 2 immobili, siti a Roma, rispettivamente, in Via Pò n. 128/132 e in Via Nazionale n. 50, ed utilizzati dalla Beauty Point per lo svolgimento della sua attività;
- d) tutti i beni e cespiti di pertinenza del Ramo Niyo necessari per l'esercizio della relativa attività di impresa, sia in proprietà che in leasing, nonché i contratti di leasing relativi a beni mobili;
- e) tutti i permessi di pertinenza del Ramo di Azienda Niyo e necessari per lo svolgimento della relativa attività;
- f) i contratti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti di pertinenza del Ramo d'Azienda Niyo, così come risulta dall'accordo con le organizzazioni sindacali firmato in data 6 agosto 2014 (n. 16 rapporti di lavoro);
- g) l'avviamento dei punti vendita;
- h) i contratti delle utenze e di assicurazione relative ai 3 punti vendita inclusi nel Ramo;
- i) i contratti di locazione di cui è parte I.F.IM con Beauty Point relativi ai punti vendita di Via Pò n. 128/132 e Via Nazionale n.50;

4.2.2. I contratti di affitto di ramo di azienda, con contestuale preliminare di acquisto

I contratti di affitto di ramo di azienda, con contestuale preliminare di acquisto, sono stati sottoscritti in data 14 luglio 2014.

Contratto con la Gardenia Beauty Spa

In particolare, il contratto sottoscritto da Beauty Point con la Gardenia Beauty Spa in data 14 luglio 2014 prevede le seguenti condizioni sospensive:

- a) il positivo espletamento della procedura di consultazione di cui all'articolo 47, 1° e 2° co., della Legge n. 428/1990 (come modificata), che si concluda con il raggiungimento con le organizzazioni sindacali competenti di accordi ai sensi dell'art. 47, 4° bis co., della Legge n. 428/1990 (come modificata);
- b) l'emissione, da parte del Tribunale competente, del decreto dichiarativo della apertura della procedura di concordato preventivo della Beauty Point, ai sensi dell'articolo 163 L.F.;
- c) l'emissione, da parte dei competenti organi della procedura di concordato preventivo di Beauty Point, del provvedimento di autorizzazione all'affitto ed alla successiva cessione dei Rami di Azienda Beauty Point in conformità a

quanto previsto nel presente Contratto, e del Ramo d'Azienda Niyo ai sensi del relativo contratto stipulato tra Beauty Point e Niyo;

- d) l'assenso o la mancata opposizione dei proprietari/locatori di tutti i Contratti di Affitto e di tutti i Contratti di Locazione compresi nei Rami di Azienda Beauty Point, a seguito dell'espletamento delle procedure di comunicazione previste nei relativi contratti ed ai sensi dell'articolo 36 della Legge n. 392/1978;
- e) l'assenso di tutti i proprietari dei n. 27 Punti Vendita ad esercitare l'attività imprenditoriale anche sotto una insegna diversa rispetto a quella di "Beauty Point";
- f) raggiungimento di un accordo scritto con i proprietari ed i locatori di cui ai Contratti di Affitto ed ai Contratti di Locazione in scadenza entro il 31 dicembre 2016 per il rinnovo di un ulteriore periodo contrattuale alle medesime condizioni contrattuali ivi previste o comunque a condizioni sostanzialmente uguali;
- g) il monte canoni sino al 31.12.2016 sia contenuto in un importo non superiore complessivamente a Euro 3.328.500,00;
- h) l'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione antitrust alla concentrazione ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile.

Inoltre, nell'ambito dell'articolo che disciplina le condizioni, le parti si erano obbligate di incontrarsi per discutere e concordare in buona fede la migliore soluzione possibile qualora alcune delle condizioni non si fossero verificate entro il 22 agosto 2014. Termine che è stato prorogato dall'affittuario 'La Gardenia' prima al 20 settembre 2014, (Doc. 15) e successivamente al 25 settembre 2014 (Doc. 16).

Dall'esame delle pattuizioni contrattuali appare evidente che le condizioni principali a cui era subordinata l'efficace del contratto di affitto di azienda erano quelle relative al raggiungimento dell'accordo sindacale, quella relativa al subentro nei punti vendita oggetto di affitto e, ovviamente quella relativa alla ammissione della Beauty Point alla procedura di concordato preventivo.

Orbene la prima si è già verificata, in quanto in data 6 agosto 2014 è stato sottoscritto l'accordo sindacale (Doc. 17) sulla base del quale i rapporti di lavoro dipendente inclusi nel Ramo di azienda Beauty Point sono stati determinati in 110,4 FTE pari a circa 124 rapporti (allegato n. 3 al Piano Beauty Point, già depositato in data 13 agosto 2014) nonché l'accordo sulla base del quale i rapporti di lavoro dipendente inclusi nel Ramo di azienda Niyo sono stati determinati in 16 dipendenti (allegato n. 3 al Piano Ifim già depositato in data 13 agosto 2014).

Parimenti si sono verificate tutte le altre condizioni relativamente ai punti vendita oggetto di affitto fatta eccezione per il punto vendita c.d. Euroma per il quale la definizione degli accordi è in fase avanzata e si perfezionerà entro un brevissimo lasso di tempo.

In ogni caso, con comunicazione del 12 settembre 2014, la società affittuaria La Gardenia Beauty S.p.A. ha espressamente dichiarato che le condizioni di cui all'art. 3 del contratto di affitto si erano verificate e che nulla ostava a che il contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 14 luglio 2014, fosse efficace tra le parti, qualora il Tribunale di Tivoli avesse dichiarato aperta la procedura di concordato (Doc. 18).

A seguito del provvedimento del Tribunale di Tivoli del 17/18 settembre 2014, La Gardenia - preso atto del provvedimento di codesto Ecc.mo Tribunale e della volontà di Beauty Point e IFIM di presentare nuovo ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con le modifiche dei punti oggetto di rilievo da parte del Tribunale - ha confermato con comunicazione del 22 settembre 2014 (Doc 19), la propria volontà di procedere nell'affitto e nel conseguente acquisto non appena - auspicabilmente- ammessi i nuovi ricorsi di Beauty Point e di IFIM.

Ovviamente, qualora fosse necessario, le parti si rendono disponibili a formalizzare, presso il notaio eventuali atti aggiuntivi o modificativi, degli accordi, come peraltro indicato nella comunicazione di La Gardenia del 22 settembre 2014.

Il corrispettivo per l'affitto del Ramo di Azienda Beauty Point resta fissato in euro 120.000.

Il corrispettivo per l'acquisto del Ramo di Azienda Beauty Point resta fissato in Euro 6.000.000 al lordo dell'accollo del debito del TFR relativo ai dipendenti addetti a tale Ramo di Azienda, pari ad Euro 550.198, alla data del 31 marzo 2014.

Contratto con Niyo srl

Il corrispettivo per l'affitto del Ramo di Azienda Niyo è fissato ad euro 30.000.

Il corrispettivo per l'acquisto del Ramo di Azienda Niyo, sulla base della scrittura privata firmata in data 8 agosto 2014, (a seguito dell'esclusione dal perimetro del Ramo della quota parte - piano terra e primo piano- della sede di Formello) è pari all'accollo del TFR dei dipendenti inclusi nel Ramo di Azienda Niyo che, alla data del 31 marzo 2014, risulta pari a Euro 42.929.

Nell'ambito del provvedimento del 18/23 luglio 2014, il Tribunale di Tivoli aveva espresso dubbi l'effettivo ricavo della cessione dei punti vendita in questione relativi al ramo Niyo.

In relazione al Ramo di Azienda Niyo, occorre segnalare che i 3 punti vendita diretti

inclusi nel ramo (ossia Niyo Napoli Stazione Centrale Napoli, Niyo Ripetta - Via di Ripetta 16 e Niyo Salaria - Via Salaria 25) ed i 2 punti di vendita in franchising inclusi nel ramo (ovvero Franchising Tuscolana Niyo - Via Tuscolana, 815 e Franchising San Giovanni Valdarno - Corso Italia, 152) operano nel settore del private label (prodotti a marchio proprio) in cui l'azienda è entrata di recente e che richiede investimenti significativi per la promozione del marchio stesso.

Negli anni passati tali punti vendita risultavano sostanzialmente in pareggio o hanno generato perdite operative. Tali circostanze hanno determinato l'impossibilità di attribuire un valore all'avviamento di tali punti vendita.

Conseguentemente, la loro cessione nei termini convenuti per un verso consente di mantenere in attività i dipendenti impiegati nei predetti punti vendita e per altro verso non pregiudica il ceto creditorio, che dalla loro alienazione non potrebbe trarre alcun beneficio.

Inoltre, come sopra già menzionato, Niyo ha presentato unitamente alla proposta di modifica del contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 14 luglio 2014, due proposte irrevocabili di acquisto dei beni aziendali, valide e vincolanti per Niyo S.r.l. fino alla definitiva omologazione delle Procedure di Concordato Preventivo, che dovrà intervenire al più tardi entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia dei contratti di affitto.

Con la prima proposta, la Niyo, si obbliga irrevocabilmente ai sensi dell'articolo 1329 c.c., ad acquistare il piano terra ed il primo piano adibito ad uffici dell'immobile di Formello (come da frazionamento catastale indicato nell'allegato 4 della perizia già depositata con la domanda di concordato), incluso il contratto di esercizio dell'impianto fotovoltaico, e il relativo accordo di cessione di crediti con MPS, a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 435 mila oltre all'accollo delle rate scadute sui contratti di leasing sugli immobili di Via Po n. 128/132 e di Via Nazionale n. 50 (pari ad Euro 324 mila al 31 marzo 2014) e l'accollo dell'intero ammontare del mutuo ipotecario di Mediocredito (pari ad Euro 1.746 mila al 31 marzo 2014), e all'accollo del contratto di leasing relativo all'impianto fotovoltaico con un debito residuo pari ad euro 511.977.

Con la seconda proposta si obbliga irrevocabilmente ai sensi dell'articolo 1329 c.c. al subentro nel contratto di leasing di cui è parte I.F.IM, relativamente all'immobile sito in Roma, Via Po n. 118/122, e nel contratto di locazione di cui è parte IFIM con Big Family, relativo all'immobile sito in Roma, Via Po n. 118/122, adibito ad azienda di ristorazione, con annesso relativo credito vantato dalla I.F.IM nei confronti di Big Family S.r.l, gestore della stessa azienda di ristorazione, il tutto cumulativamente ad un

corrispettivo pari ad Euro 1, oltre all'accollo delle rate scadute del relativo contratto di leasing pari ad Euro 97 mila.

Pertanto, qualora le proposte venissero accettate la procedura da un lato otterrebbe una riduzione della massa debitoria e dall'altro l'immediato realizzo di una parte dell'immobile sito in Formello.

Si rappresenta inoltre che il cespite immobiliare di Formello può essere alienato separatamente in quanto già frazionato catastalmente, come, peraltro, indicato nell'ambito della perizia (Doc. 13)

La valorizzazione inclusa nelle proposte irrevocabili di acquisto è basata sui seguenti presupposti:

- a. uno sconto sul valore di perizia del 20% in considerazione del pronto realizzo del bene;
- b. l'accollo dell'intero mutuo ipotecario gravante sul bene a fronte dell'acquisto di una porzione dello stesso;
- c. l'accollo delle rate scadute dei contratti di leasing immobiliare relativi agli immobili siti in Roma via Po 128/132, via Po 118/122 via Nazionale 50;
- d. il difficile realizzo del credito vantato dalla Ifim nei confronti di Big Family in considerazione del fatto che gli accordi per il pagamento di detto credito del 30 settembre 2013 e del 5.10.2013 allegati in atti, non sono stati ancora adempiuti e che detta società è scarsamente patrimonializzata.

Acquisto del Magazzino

Inoltre la Gardenia Beauty o NewCo 1 e Niyo acquisteranno la totalità delle rimanenze di magazzino in essere in Beauty Point (sia presso i Punti di Vendita, sia presso il deposito centrale sito in Formello), ad un corrispettivo pari al 50% del valore contabile netto.

Cessione dei rami di Azienda

Una volta che il decreto di omologa sarà passato in giudicato si procederà alla cessione dei Rami di Azienda e si procederà alla fusione per incorporazione in IFIM di Beauty Point (come da progetto deliberato in data 11 ottobre 2013 - Doc. 20 - dall'assemblea straordinaria dei soci, come da verbale del notaio Giorgio Perrotta), con l'esclusione di Mind Up.

4.2.3. L'accordo di joint venture

La Niyo Srl e la Gardenia Beauty S.p.A. con socio unico la Gardenia Holding S.r.l., hanno poi sottoscritto un accordo di cooperazione in joint venture nell'attività di

commercializzazione e vendita di prodotti private label a marchio e segno distintivo "Niyo&Co" per il prossimo triennio.

Subordinatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato Beauty Point e del provvedimento di omologazione del concordato I.F.IM, la Gardenia erogherà a favore di Niyo un importo di Euro 900.000 a titolo di finanziamento da versarsi in conto futuro aumento capitale di Niyo che verrà utilizzato da quest'ultima per pagare il corrispettivo per l'acquisto del ramo di azienda Niyo & Co.

Al fine di rafforzare la loro cooperazione, le La Gardenia e Niyo srl hanno convenuto che subordinatamente (i) all'acquisto da parte di La Gardenia dei Rami d'Azienda Beauty Point e da parte di Niyo del Ramo d'Azienda Niyo ed (ii) all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle banche finanziatrici, il finanziamento erogato da La Gardenia verrà compensato con il debito da sottoscrizione di una quota di capitale sociale di Niyo, convenzionalmente stabilita nel 20%.

La Gardenia inoltre si è resa disponibile con comunicazione del 16 luglio 2014 (Doc. 21) a rilasciare nell'interesse proprio e/o di NewCo1 in favore della procedura concordataria ed a semplice richiesta della medesima in caso di ammissione della procedura concordataria, di una garanzia - nella forma del deposito di conto corrente intestato a La Gardenia/Newco1 e vincolato da mandato irrevocabile alla banca depositaria a favore di Beauty Point dell'importo massimo di €. 2.900.000,00 (pari al 50% dell'importo netto a pagare da parte della società La Gardenia Beauty S.p.A. per l'acquisto del Ramo d'Azienda Beauty Point) ed un'ulteriore garanzia, nella medesima forma, a favore di Niyo ed a favore della procedura di concordato preventivo di IFIM - dell'importo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) (pari al 50% dell'importo netto che dovrà essere pagato a pagare da parte di Niyo in caso di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto). Tale impegno per Niyo è stato assunto nel contratto di joint venture.

Al riguardo si evidenzia, per quanto possa occorrere, che tale forma di garanzia (ossia il deposito del 50% dell'importo netto a pagare per l'acquisto del ramo) è già stata oggetto di valutazione di altro Tribunale il quale ha ammesso la domanda di concordato considerando pienamente sufficiente la garanzia prestata secondo le descritte modalità.

Nell'accordo di collaborazione, La Gardenia e Niyo hanno poi stabilito che, dalla data di efficacia dei Contratti di Affitto, stipuleranno un contratto di fornitura di prodotti private label a marchio e segno distintivo "Niyo&Co" da Niyo a La Gardenia ed alle

altre Società del Gruppo per 3 (tre) anni, in via esclusiva per l'Italia per i primi due anni, estendibile al terzo anno al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita e con l'obbligo di acquisto di un minimo garantito da parte di La Gardenia.

4.4 La Fusione per incorporazione

Con riferimento ai tempi ed alle modalità della fusione in corso di procedura, si osserva quanto segue.

L'ammissibilità della trasformazione di una società in concordato preventivo è risolta positivamente dall'art. 2499 c.c., che subordina peraltro l'adozione della decisione di trasformazione al preventivo vaglio di compatibilità della stessa con le finalità e lo stato della procedura.

L'esatta portata del precetto normativo non è di immediata comprensione se si pone mente a quelli che sono gli effetti tipici della trasformazione, operazione che si realizza nell'ambito della continuità del patrimonio dell'ente che si trasforma e che conseguentemente non comporta circolazione di ricchezza, ma soltanto modifica delle regole organizzative: in quest'ottica la trasformazione, non determinando il rischio di sottrazione dei beni ai creditori, potrebbe apparire neutra per la "procedura" e sempre percorribile.

Il legislatore d'altro canto, naturalmente sensibile alle istanze del ceto creditorio, ha ritenuto che non sempre la trasformazione sia operazione indifferente per i medesimi creditori, potendo, al contrario, a seconda delle sue concrete modalità attuative e delle peculiari situazioni in cui la società può venirsi a trovare, non rappresentare la scelta più idonea per la procedura concordataria.

A tal fine ha dettato una norma di ampio respiro, l'art. 2499 c.c. suscettibile di applicazione a tutte le procedure concorsuali e quindi anche al concordato preventivo.

Ciò premesso il giudizio di compatibilità della trasformazione con le finalità e lo stato della procedura, che il legislatore richiede, va effettuato in concreto, caso per caso e su un duplice piano: ovvero occorre valutare in prima battuta se la trasformazione sia in linea con gli obiettivi ai quali tende la procedura concorsuale ("le finalità") ed in secondo luogo se, in considerazione degli obiettivi raggiunti fino a quel momento la trasformazione possa comunque condurre a perseguire un risultato utile ("lo stato").

E' bene sottolineare che l'utilità della trasformazione di una società in concordato preventivo è astrattamente perseguibile sia nell'ambito di una procedura liquidativa volta a realizzare il patrimonio, sia nell'ambito di una procedura che miri al salvataggio

del complesso industriale ed alla prosecuzione dell'attività, potendo in entrambi i casi la trasformazione portare qualche vantaggio per l'impresa stessa.

Venendo al caso di specie è di tutta evidenza che la programmata fusione successivamente all'omologa del concordato preventivo non appare incompatibile con le finalità della presente procedura concorsuale, anzi, come già indicato nella domanda di concordato, consente il perseguimento di utili vantaggi per i creditori.

Nel caso di specie la fusione, invero, costituendo un atto del piano concordatario che interverrà dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa, non interferisce minimamente nella formazione del consenso dei creditori in quanto la stessa potrà intervenire soltanto nell'ipotesi in cui ciascuna adunanza dei creditori di IFIM e di Beauty Point abbia autonomamente espresso il proprio consenso al concordato e quindi alla fusione stessa.

In altri termini si vuole dire che i creditori di Beauty Point ed i creditori di IFIM esprimendo il loro voto, che ci si augura favorevole, in sede di adunanza (che ci si augura favorevole) presteranno il consenso:

- a) ad effettuare la fusione dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- b) alla confusione del patrimonio delle due società nell'unico patrimonio della incorporante IFIM;
- c) alla soddisfazione dei creditori di IFIM e Beauty Point nella misura rappresentata nei relativi piani concordatari.

In tal modo, viene rispettato il principio secondo il quale le masse debitorie restano separate sino all'omologa del concordato, e con il voto (che ci si augura favorevole) dei creditori delle due Società alla proposta concordataria che prevede la fusione di Beauty Point in Ifim per incorporazione, si presterà il consenso alla fusione che avrà luogo dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Con la fusione si avrà un'unica massa attiva sulla quale si soddisferanno per intero i creditori di IFIM e si soddisferanno in percentuale i creditori di Beauty Point.

La fusione tra le due Società determinerà l'elisione delle partite di credito / debito infragruppo e determinerà, tra l'altro, la confusione (per i crediti degli istituti di credito) tra la posizione di debitore principale (Beauty Point) e quella di fideiussore (Ifim), con la conseguenza che il creditore garantito da fideiussione si soddisferà sull'unica massa attiva che si formerà a seguito della fusione.

Al fine di meglio rappresentare anche sotto un profilo numerico gli effetti della fusione si è allegato – in ossequio alle richieste del Tribunale – il pro-forma di stato patrimoniale relativo alla prospettata fusione (Doc. 22).

D'altra parte anche secondo il costante orientamento della giurisprudenza (formatosi dopo la riforma del diritto societario) è caduto il divieto, precedentemente in vigore, di ammettere ad una operazione di fusione una società soggetta ad una procedura concorsuale e tale operazione può essere realizzata anche tra due società sottoposte alla procedura, a condizione che l'assemblea dei soci abbia deliberato la fusione prima dell'inizio della procedura (come nel caso di specie), e si riveli idonea ad assicurare le finalità della procedura concorsuale.

Si tratterà di valutare, e questo spetta esclusivamente ai creditori, se tale operazione di fusione sia o meno conveniente e, conseguentemente, decidere se votarla dando o meno il proprio consenso in sede di adunanza.

Ed è proprio per questo che l'elemento essenziale da valutare - in ipotesi di concordato preventivo da parte di due società legate da rapporto di controllo e da una sostanziale direzione unitaria e che in vista del concordato abbiano previsto e deliberato la fusione - è che l'attivo e il passivo di ogni società rimangano distinti sino alla adunanza dei creditori e le votazioni rimangano autonome, in modo da poter ricostruire la volontà dei creditori di ciascuna società ed evitare che il peso di un eventuale dissenso di ciascuno dei componenti delle due masse creditorie perda o diminuisca la propria rilevanza in conseguenza della fusione.

Al riguardo è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art.177, primo comma, l.fall., "il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi".

Qualora la fusione sia contemplata come modalità attuativa di una proposta di concordato approvata dai creditori ed omologata, il riconoscimento di un diritto individuale di opposizione ex art. 2503 c.c. finirebbe per frustrare la scelta legislativa di subordinare le soluzioni negoziate della crisi alla volontà della maggioranza dei creditori, sotto il controllo del tribunale.

Sembra pertanto coerente concludere nel senso che, qualora la fusione sia prevista come modalità di attuazione del concordato, come nel caso di specie, i creditori di cui all'art.184 l.fall. delle società in crisi sono privati del diritto individuale di opposizione di cui all'art.2503 c.c. e devono ricorrere al rimedio endo-concorsuale dell'opposizione di cui all'art.180, secondo comma, l.fall., da considerarsi "assorbente" di ogni altra tutela.

L'estinzione della Beauty Point si avrà dopo che verranno ceduti gli assets ossia il ramo di azienda oggetto di affitto a La Gardenia Beauty, in quanto la fusione rappresenta l'ultimo atto previsto nell'ambito della proposta concordataria.

A seguito della fusione, la Beauty Point verrà incorporata nella Ifim con la conseguenza che proseguiranno i rapporti giuridici in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti.

L'intero patrimonio della società risultante dalla fusione verrà utilizzato, nei tempi indicati nel piano per pagare integralmente i creditori di IFIM e per soddisfare in percentuale i creditori di Beauty Point, che a seguito della fusione, saranno creditori dell'unico soggetto unificato.

Anche in questa sede si vuole ribadire che ciò di cui si deve tenere conto è che l'attivo ed il passivo di ogni società sia tenuto distinto sino alla adunanza dei creditori e le votazioni siano autonome, in modo da poter ricostruire la volontà dei creditori di ciascuna società ed evitare che il peso di un eventuale dissenso di ciascuno dei componenti delle due masse creditorie perda o diminuisca la propria rilevanza in conseguenza della fusione.

Una volta intervenuta l'omologa delle due procedure ed intervenuto il passaggio in giudicato del decreto di omologa, a seguito della fusione della due Società, le singole procedure potranno essere riunite nella procedura relativa alla società incorporante che diventa unico soggetto.

4.5 La transazione fiscale

Unitamente alla presente domanda di concordato, si procede al deposito ai sensi dell'art. 182 ter LF, di una nuova proposta di transazione fiscale per la definizione della posizione debitoria nei confronti dell'erario (doc. 23), il cui contenuto non differisce da quello della transazione depositata con il precedente.

In estrema sintesi nell'ambito della transazione fiscale, al cui testo integralmente si rimanda, si propone all'Agenzia delle Entrate nonché al Concessionario della Riscossione Equitalia per quanto di competenza:

- 1) il pagamento integrale sul complessivo importo delle ritenute fiscali, pari ad Euro 895.182, più sanzioni per Euro 88.775;
- 2) il pagamento integrale sul complessivo importo dell'IVA, pari ad Euro 3.072.019, più sanzioni per Euro 213.049;
- 3) il pagamento integrale sul complessivo importo IRAP, pari ad Euro 87.749, più sanzioni per Euro 8.775;
- 4) il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di tributi locali e multe, pari ad

Euro 220.634, più sanzioni per Euro 2.854;

5) il pagamento di spese ed aggi per la riscossione per un ammontare pari ad Euro 1.380,00;

6) la rinuncia integrale da parte dell'Agenzia delle Entrate alle somme dovute a titolo di interessi maturati in relazione alle imposte (ritenute fiscali, IVA ed IRAP) e tributi locali come sopra meglio specificati, per un complessivo pari ad Euro 141.749.

Con riferimento alla pretese oggetto del contenzioso tributario descritto analiticamente nel contesto della transazione fiscale la Società offre:

1) il pagamento integrale della maggiore IVA accertata relativa ai periodi di imposta 1984 e 2005 (per i quali sono pendenti i contenziosi), per un complessivo ammontare di Euro 14.539 a cui si aggiunge la falcidia integrale degli interessi (sinora maturati) e la falcidia delle sanzioni;

2) il pagamento dell'importo in linea capitale (Euro 1.315.085,00) decurtato degli importi di cui al punto precedente che precede, pari ad Euro 1.300.546 (€1.315.085-€14.539), nella percentuale del 15%, e così per complessivi Euro 195.082, a cui si aggiunge la falcidia integrale degli interessi (sinora maturati e maturandi fino alla data di perfezionamento della presente Transazione Fiscale) e la falcidia delle sanzioni;

3) il pagamento dell'importo in linea capitale (Euro 206.625,00) nella percentuale del 15%, e così per complessivi Euro 30.994 con falcidia integrale di interessi e sanzioni, delle pretese dell'Agenzia delle Entrate relative ai rilievi contenuti nel PVC (periodi d'imposta 2009-2010-2011-2012).

5 IL PIANO DI BEAUTY POINT S.P.A. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

5.1 L'attivo disponibile

Dopo aver illustrato le caratteristiche della società istante, nonché i motivi della crisi, nonché lo sviluppo del piano sino all'omologa ed alla fusione per incorporazione delle due società si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell'attivo (sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2013 e del 31 marzo 2014) e del presunto valore di realizzo la cui analitica descrizione è contenuta nel piano di concordato allegato:

<i>Valuta: €</i>	31Dic13A	31Mar14A	Valore presumibile di realizzo
Immobilizzazioni immateriali	4.948.862	4.671.764	6.239.802
Immobilizzazioni materiali	1.903.850	1.811.235	-
Immobilizzazioni finanziarie	3.351.074	3.351.074	21.475
Attivo fisso	10.203.787	9.834.074	6.261.277
Rimanenze	6.382.062	6.326.706	2.793.822
Crediti commerciali	1.512.998	1.544.130	736.264
Crediti infragruppo e verso Soci	4.030.812	3.997.781	4.788.598
Crediti verso Erario	788.124	1.016.347	1.016.347
Crediti verso Enti previdenziali	1.205.576	1.174.382	1.174.382
Crediti verso altri	399.385	410.858	187.833
Disponibilità liquide	2.166.233	832.578	-
Affitto Ramo d'Azienda	-	-	120.000
Totale attivo circolante	16.485.189	15.302.783	10.817.246
Risconti attivi	368.178	240.976	-
Totale attivo	27.057.153	25.377.833	17.078.523

Le principali voci dell'attivo sono analiticamente descritte nel piano a cui si rinvia, in questa sede si descrive unicamente il valore di realizzo pari ad euro 17.078.523 che è riconducibile a:

- (i) euro 5.449.802 a titolo di prezzo che verrà pagato dalla Gardenia Beauty S.p.A. al momento dell'acquisto del Ramo di Azienda; tale prezzo è determinato per differenza sottraendo al prezzo convenuto pari ad euro 6.000.000 il debito inerente al TFR relativo ai dipendenti che rimarranno presso i punti vendita pari ad Euro 550.198 risultante alla data del 31 marzo 2014 che si accollerà La Gardenia Beauty o Newco 1;
- (ii) euro 500.000 rappresentati dal prezzo di cessione dei due punti vendita siti rispettivamente in Viale Marconi e Via Tiburtina a Kasanova sulla base della manifestazione di interesse ricevuta da Kasanova S.p.A.;
- (iii) euro 290.000 derivanti dalla cessione dei diritti di ormeggio come risultante dalla perizia redatta dal dott. Guido Matteini in data 22 maggio 2014 (allegata al Piano);
- (iv) euro 2.793.822 relativi all'acquisto delle rimanenze di magazzino;
- (v) euro 4.758.800 relativa alla quota residuale derivante del Piano Concordatario della IFIM;
- (vi) euro 736.264 relativi a crediti commerciali;
- (vii) euro 1.016.347 di crediti verso Erario;
- (viii) euro 1.174.382 di crediti previdenziali, principalmente riconducibili ai crediti verso Istituti di Previdenza per anticipi erogati dalla Società a favore dei dipendenti in regime di solidarietà
- (ix) euro 187.833 relativi ai depositi cauzionali sui punti di vendita trasferiti nel ramo oggetto di acquisto da parte di La Gardenia S.p.A. o Newco 1;

(x) euro 120.000 relativo al canone di affitto del ramo di azienda di La Gardenia S.p.A. o Newco 1 da parte pagato annualmente;

(xi) crediti verso Bros Brand S.r.l. pari ad euro 29.799;

(xii) crediti verso la 4I;

4.2 RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ DELLA RICORRENTE

Prudenzialmente l'attivo realizzabile, sulla base delle attività messe a disposizione per soddisfare gli oneri concordatari è stimato in complessivi Euro 17.078.523 ed è sommariamente composto come segue:

Descrizione attività	Valori
Prezzo di acquisto Rami di Azienda	5.449.802
Acquisto del magazzino	2.793.822
Vendita PV Marconi e Tiburtina	500.000
Vendita diritti di ormeggio	290.000
Somme rivenienti a seguito della fusione derivanti dal realizzo dei cespiti IFIM	4.758.800
Incasso crediti verso la Bros Brand e la 4i	29.799
Incasso crediti verso la 4i	21.475
Incasso crediti commerciali	736.264
Incasso crediti tributari	1.016.347
Incasso crediti previdenziali	1.174.382
Valorizzazione depositi cauzionali	187.833
Canone di Affitto del Ramo d'Azienda	120.000
<u>Totale Attivo</u>	17.078.523

6 DESCRIZIONE DELLE PASSIVITÀ

6.1. IL PASSIVO

Le passività sono riportate come risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2014. L'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, come richiesto dall'art. 161 L.F., risulta dall'Allegato (doc. 17).

Valuta: €	31Dic13A	31Mar14A
TFR	1.078.505	1.081.584
Paghe e stipendi	1.660.687	1.837.745
Ratei per 14a mensilità, ferie e permessi	446.691	629.761
Debiti verso enti previdenziali	1.012.000	1.112.966
Debiti verso Erario	5.850.677	5.921.575
Debiti verso Altri Fondi previdenziali	121.392	133.087
Debiti verso fornitori privilegiati	2.926.794	3.258.090
Debiti verso fornitori chirografari - quota IVA	3.237.757	3.242.734
Totale debiti privilegiati	16.334.503	17.217.541
Totale debiti verso banche	13.183.974	13.539.782
Debiti verso fornitori chirografari - quota imponibile	15.417.888	15.441.590
Debiti Intercompany	2.012.285	2.261.700
Debito verso società 4i	37.378	60.120
Debiti verso altri	188.814	184.839
Ratei passivi	4.704	4.330
Totale debiti chirografari	30.845.045	31.492.362
Fondo contenziosi tributari/legali	2.242.708	2.127.708
Totale debiti privilegiati e chirografari	49.422.256	50.837.611

Il totale del passivo risultante dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2014 è pari ad euro 50.837.611.

Tale ammontare si traduce in un passivo concordatario pari a euro 47.241.468 per effetto rettifiche rappresentate nella tabella di seguito riportata e meglio descritte nel piano:

Rettifiche da passivo contabile a passivo concordatario	Valori
Passivo contabile	50.837.611
Spese della procedura	1.169.492
Fondo indennità sostitutiva del preavviso	400.000
Fondo rischi generico in privilegio	500.000
Fondo copertura ulteriori costi procedura	215.000
Fondo copertura spese di trasporto	100.000
Accollo debito TFR personale trasferito	(593.147)
Contenzioso giudiziale e stragiudiziale con ex dipendenti	610.897
Transazione fiscale	(1.095.881)
Compensazioni di posizioni debitorie con posizioni creditorie	(1.215.272)

Fondo rischi a copertura perdite aprile - giugno	667.422
Elisione debiti intercompany	(2.226.947)
Chiusura fondo rischi (transazione fiscale e con dipendenti)	(2.127.708)
Totale passivo concordatario	47.241.468

6.2. IL PASSIVO CONCORDATARIO

Il passivo concordatario è così suddiviso

Predeuzione e costi della procedura: euro 2.384.492.

- a) Oneri della procedura (organi della procedura ed eventuali consulenti euro 366.000;
- b) Assistenza industriale, finanziaria e legale, fiscale e giuslavoristica per i professionisti nominati dalla Società per l'attività prestata nel corso della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 VI comma e per la presente procedura di concordato per euro 673.684 (meglio descritti nel piano), di cui euro 46.360 già pagati dalla società;
- c) Compenso per il professionista per relazione ex art. 161 l.fall. per euro 176.178;
- d) fondo per indennità sostitutiva del preavviso relativo alle uscite dei dipendenti non trasferiti nei Rami di Azienda per euro 400.000;
- e) Fondo rischi generico per coprire potenziali ulteriori passività che potrebbero sorgere nel corso della procedura concorsuale per euro 500.000;
- f) Fondo per euro 215.000 per la copertura di oneri ulteriori per l'attività di gestione della Società a seguito della fusione per incorporazione da parte di IFIM fino alla chiusura della procedura concorsuale (spese personale dipendente ed utenze varie);
- g) Fondo di euro 100.000 per la copertura di spese di trasporto e smaltimento relative alla chiusura dei punti di vendita non trasferiti nel Ramo.

Debiti Privilegiati Euro 15.673.011;

- (a) Debito per TFR relativo ai dipendenti non trasferiti: Euro 488.437 (il Piano prevede l'accollo da parte della Gardenia Beauty S.p.A. e Niyo Srl del TFR dei dipendenti trasferiti nei due Rami di Azienda);
- (b) Debiti nei confronti dei dipendenti per retribuzioni, ferie e permessi pari ad euro 3.078.404 (include le proposte transattive con il personale dipendente in contenzioso pari a complessivi Euro 610.897);
- (c) Debiti verso enti previdenziali e verso altri fondi previdenziali: il debito verso enti previdenziali incluso nel passivo concordatario ammonta ad Euro 1.112.966, mentre il debito verso altri fondi previdenziali ammonta ad Euro 133.087.

(d) Debiti tributari: pari ad euro 4.825.694 il pagamento è proposto mediante la transazione fiscale, a cui si rinvia e le cui linee guida sono indicate nel precedente paragrafo, che viene depositata contestualmente alla presente domanda di concordato.

e) Debiti con fornitori privilegiati include: (i) debiti verso professionisti per euro 371.396; (ii) debiti verso artigiani 486.780; (iii) debiti verso affittuari per euro 2.078.219. Il Piano include i risultati delle negoziazioni effettuate con i fornitori Barchetti Arredamenti e Kartotecnica, che hanno contribuito a ridurre di Euro 321.595 il debito concordatario (di cui Euro 149.661 compensato con crediti commerciali). Il debito nei confronti dei fornitori privilegiati partecipa quindi al fabbisogno concordatario per euro 2.936.394.

(f) Debiti verso fornitori, quota IVA: il debito verso fornitori, ammonta ad Euro 3.097.929.

A tale credito secondo la più recente giurisprudenza deve essere riconosciuta natura privilegiata secondo il dettato dell'art. 2758 c.c. comma 2., che espressamente prevede che: *"eguale privilegio di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio"*.

Tale articolo oggetto di numerose pronunce da parte della Cassazione, prevede che il credito abbia in astratto natura privilegiata ma poi in concreto la sua soddisfazione per intero è determinata dalla circostanza che il bene sia effettivamente rinvenuto in sede di liquidazione.

Al riguardo occorre ricordare la pronuncia della Suprema Corte n. 8683/2013, richiamata da Cass. 24970/2013, che statuendo in tema di privilegio per IVA di rivalsa nel concordato preventivo, afferma che qualora il liquidatore provi la non sussistenza del bene ceduto, anche a seguito di confusione, il credito viene degradato a chirografario, sicché, ai fini della soddisfazione del credito privilegiato, *"permane l'obbligo di accertare in concreto l'esistenza del bene ceduto"*.

Nel caso che ci occupa, prevedendo che in sede di liquidazione i beni sui quali possa essere esercitato il privilegio non saranno rinvenuti, atteso che *medio tempore* potrebbero essere stati alienati, tali crediti verranno soddisfatti alla stregua dei creditori chirografario.

Debito chirografario Euro 29.183.966

Il debito chirografario risulta così composto:

(a) debiti bancari aventi natura chirografaria ammontano ad Euro 13.539.782;

(b) debiti verso fornitori Euro 14.928.190;

(c) debiti maturati nel periodo aprile – luglio 2014 euro 667.422;

(d) ratei passivi euro 4.330,

(e) debiti verso altri euro 44.241

Il Contenzioso

Per completezza di esposizione, si rappresenta che la Società Beauty Point ha in essere una serie di contenziosi passivi. Di seguito si riporta l'elenco dei contenziosi in essere:

Cause con personale dipendente

Causa	Tribunale	Petitum	Petitum rivalutato e con interessi	Trattative pendenti importi in euro	Totale Importo lordo proposto
Beauty Point S.p.A. (opposta) Maguette Soumare (opponente)	Tribunale di Tivoli Dott.ssa Mazzacane	massimo 24 mensilità di retribuzione: circa 33.600,00 Euro	35.003,56 Euro	9.000 netti + 4.000 (spese legali)	15.688
Beauty Point S.p.A. (convenuta) Laura Romano (ricorrente)	Tribunale di Tivoli Dott. Sabatini	massimo 24 mensilità di retribuzione: circa 31.040,92 Euro + differenze retributive per 8.020,92 Euro	43.970,03 Euro	4.000 netti + 2.500 (spese legali)	7.695
Beauty Point S.p.A. (convenuta) Alessandro Cerasoli editore (altra convenuta) Antonella De Miranda (ricorrente)	Tribunale di Tivoli, Dott. Sabatini	massimo 24 mensilità di retribuzione; circa 62.688,80 Euro + differenze retributive per 307.426,60 Euro (IN SOLIDO CON ALESSANDRO CERASOLI EDITORE)	417,108,55 Euro (IN SOLIDO CON ALESSANDRO CERASOLI EDITORE)	50.000 netti + 8.000 (spese legali)	72.935
Beauty Point S.p.A. (convenuta) Alessandro Cerasoli editore (altra convenuta) Manuela Benvenuti (ricorrente)	Tribunale Tivoli Dott.ssa Mazzacane	massimo 24 mensilità di retribuzione; circa 21.030,67 Euro + differenze retributive per 66.572,99 Euro (IN SOLIDO CON ALESSANDRO CERASOLI EDITORE)	417,108,55 Euro (IN SOLIDO CON ALESSANDRO CERASOLI EDITORE)	20.000 netti + 5.000 (spese legali)	30.974
Beauty Point S.p.A. (convenuta) Emanuela Fontana (ricorrente)	Tribunale di Tivoli Dott. Sabatini	differenze retributive per 75.677,96 Euro + risarcimento mancata percezione indennità di disoccupazione 11.080,10 Euro	125.861,79 Euro	14.000 netti + 4.000 (spese legali)	22.182
Beauty Point S.p.A. (convenuta) Marcella Palmieri (ricorrente)	Tribunale di Napoli, Dott.ssa Barbato	42.460,27 Euro (già con applicazione di interessi e rivalutazione)	42.460,27 Euro	9.000 netti + 3.000 (spese legali)	14.688
Beauty Point S.p.A. (appellata) Serenella De Angelis (appel-	Corte d'Appello di Roma	186,543,82 Euro	288,544,40 Euro	10.000 netti + 5.000 (spese legali)	17.987

lante)					
Francesca Vattermoli	N/A	4.326,53 Euro + 700 per spese legali	N/A	3.800 lordi	3.800
Giovanna Giglio	N/A	16.287,57 Euro	16.578,74 Euro	14.000 netti + 2.000 spese legali	20.182
Laura Imperanti	N/A	Non comprensibile - Errore materiale nel ricorso per Decreto Ingiuntivo	Non comprensibile - Errore materiale nel ricorso per Decreto Ingiuntivo	14.000 netti + 3.000 spese legali	21.182
Cecilia Scarponi	N/A	Illegittimità del licenziamento - max 24 mensilità	N/A	12.000 netti + 3.000 spese legali	18.584
Micaela De Luca	N/A	Illegittimità del licenziamento - max 24 mensilità	N/A	15.000 lordi	15.000
Serena Calzona	N/A	Illegittimità , nullità, inefficacia del licenziamento - valore indeterminabile	N/A	N/A (offerta 15.000 + 5.000 Euro - richiesta 115.000 Euro)	50.000
Mauro Borghesi	N/A	N/A	N/A	N/A (offerta 300.000 Euro)	300.000
Totale transazioni proposte					610.897

A fronte del petitum e sulla base della previsione di soccombenza, la società ha stanziato in bilancio un fondo rischi per cause giuslavoristiche pari ad euro 1.279.666. Tuttavia in seguito alle transazioni definite / da concludere con tali controparti, la società ritiene di poter definire le posizioni con un totale esborso finanziario di euro 610.897, come riportato in tabella.

Altri giudizi pendenti

Di seguito si riportano gli altri giudizi pendenti in capo alla Beauty Point.

IMMOBILE	PROPRIETA'	R.G.	TIPOLOGIA GIUDIZIO	SITUAZIONE
Appia	Immobiliare dac	78066/13	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 23.09.14
Ladispoli	Della longa	133/14	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 01.10.14
Civinini	Sig.Ri ricci	87783/13	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 05.03.15
Civinini	Sig.Ri ricci	80069/14	Opposizione all'esecuzione (ordinanza convalida sfratto)	Udienza di discussione 17.10.14
Croce	Sig.Ri petocchi - torroni	68435/13	Sfratto per morosità	Udienza mutamento rito 24.09.14
Regolo	Zampini	6082/14	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 20.11.14
Regolo	Benedettelli	6074/14	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 20.11.14
Torrevecchia 2	Di.Ve	9544/2014	Sfratto per finita locazione	Udienza mutamento rito 30.10.14

Mantegna	Aros	84995/13	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 19.11.14
Mantegna	Aros	15109/14	Opposizione all'esecuzione (ordinanza convalida sfratto)	Udienza comparizione 23.01.15
Via b. Croce	La bruna s.R.l.	74013/13	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 26.09.14
Via b. Croce	La bruna s.R.l.	7873/14	Opposizione all'esecuzione (ordinanza convalida sfratto sospesa fino all'udienza) -	Udienza merito 06.10.14
Via cesare pavese	Atlantico sas	84340/13	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 01.10.14
Fiumicino via g. Giorgis	Possanzini	1068/2014	Sfratto per morosità	Udienza mutamento rito 22.10.14
Togliatti	Rubino giovanni	9540/2014	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 13.11.14
Ripetta	Cherubini menchetti		Contratto risolto nel giudizio di sfratto r.G. 81679/13	Contratto dichiarato risolto
Ripetta	Cherubini menchetti	32844/14	Opposizione a d.l.	Udienza prima comparizione 26.11.14
Vua della pisana	Saving supermarket		Contratto risolto nel giudizio r.G. 48400/2012	Contratto dichiarato risolto
Ostia lido	Donati		Contratto risolto nel giudizio di sfratto r.G.78605/13	Contratto dichiarato risolto
Via simone martini (immobile riconsegnato)	Mazal	101/14	Istanza fallimento	Udienza comparizione 28.07.14
Via simone martini (immobile riconsegnato)	Mazal	60096/13	Sfratto per morosità	Udienza di discussione 18.03.15
Via simone martini (immobile riconsegnato)	Mazal		Pignoramento presso terzi	Citazione al 17.09.14

Per quanto riguarda i contratti di locazione relativi ai punti vendita trasferiti nei Rami di Azienda (a La Gardenia S.p.a. e a Niyo 1), si segnala che sono stati sottoscritti contratti di rinnovo e/o acquisite proposte irrevocabili di rinnovo con tutti locatori ad eccezione di Euroma2, per la sono in corso le trattative per una definizione del rinnovo. In base agli accordi raggiunti per la definizione degli sfratti la Beauty Point dovrà sostenere spese legali per circa 13.000,00 che risultano coperte dai fondi rischi appostati nel piano.

6.3. RIEPILOGO DELLE PASSIVITA'

In particolare, si deve evidenziare che la situazione delle passività patrimoniali stimata e rettificata alla data di presentazione del presente ricorso, è la seguente:

Descrizione passivo concordatario	Valori
Predeuzione e costi della procedura	2.384.492
TFR	488.437
Paghe e stipendi	2.448.643
Ratei per 14a mensilità, ferie e permessi	629.761
Debiti verso enti previdenziali	1.112.966
Debiti verso Erario	4.825.694
Debiti verso Altri Fondi previdenziali	133.087
Debiti verso fornitori privilegiati	2.936.495
Debiti verso fornitori chirografari - quota IVA	3.097.929
Totale debiti privilegiati	15.673.011
Debiti verso banche	13.539.782
Debiti verso fornitori chirografari - quota imponibile	14.928.190
Debiti verso altri	48.571
Ratei passivi	4.330
Fondo rischi	667.422
Totale debiti chirografi	29.183.966
Totale debito concordatario	47.241.468

7 LA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente si è determinata ad adire codesto Ecc.mo Tribunale per essere ammessa alla procedura del concordato preventivo sulla base di un piano che prevede sia la continuità aziendale sia la cessione di asset.

Il programma concordatario proposto con la presente domanda, prevede il pagamento al 100% dei costi di procedura e dei crediti privilegiati ad esclusione del fisco che verrà pagato con le modalità indicate nella transazione fiscale, nonché il pagamento in misura pari al 6,6%, o in quella maggiore o minore che risulterà all'esito della liquidazione sociale, dei crediti chirografari.

La proposta di concordato preventivo formulata dalla Società prevede – in estrema sintesi – quanto segue:

PROGETTO DI CONCORDATO PREVENTIVO

Descrizione	Importi
Affitto Ramo d'Azienda	120.000
Prezzo cessione dei rami	5.449.802
Depositi cauzionali trasferiti nel ramo	187.833
Vendita del magazzino	2.793.822
Vendita PV Marconi e Tiburtina	500.000
Somme rivenienti dalla liquidazione IFIM	4.758.800
Vendita diritti di ormeggio	290.000
Liquidazione degli attivi residuali	2.978.268
Totale attivo realizzabile al servizio del concordato	17.078.523
Costi da sostenersi in corso di procedura e spese in prededuzione	2.384.492
Passivo in privilegio	12.575.082
Residuo per chirografi	2.118.949
Passivo in chirografo (include anche quota IVA su debito verso fornitori)	32.281.894
<u>Ragione di soddisfazione dei creditori chirografi</u>	<u>6,6%</u>

Il periodo temporale di 18 mesi viene ritenuto ragionevole per esaurire la liquidazione dell'attivo, con soddisfazione integrale del ceto creditorio.

In tale arco temporale, infatti, saranno incassati i crediti, verranno ceduti i Rami di Azienda all'affittuario.

La tabella che segue riassume i tempi ipotizzati per il pagamento dei creditori.

PIANO DEI PAGAMENTI

	I semestre 2015	II semestre 2015	Totale
Rimborso debiti in prededuzione	2.384.492		2.384.492
Pagamento debiti privilegiati		12.575.082	12.499.677
Pagamento debiti chirografari		2.118.949	2.118.949
TOTALE COSTI	2.384.492	14.694.031	17.078.523

8 ELEMENTI DI CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTA AI CREDITORI.

8.1 Nonostante la riformata legge fallimentare non ponga espressamente a fondamento della procedura la dimostrazione che essa possa portare per i creditori ad esiti più favorevoli di quelli che deriverebbero loro dal fallimento, la ricorrente ritiene che tale profilo debba comunque essere esaminato, al fine di fornire una completa informazione ai creditori, atteso che la proposta formulata risponde comunque a questo requisito.

Nel caso di specie, infatti, l'intervento di una società terza quale La Gardenia Beauty S.p.A. del Gruppo Limoni consente il mantenimento del valore di mercato della società e la continuità aziendale.

L'avvio di un rapporto di affitto di azienda, come si è evidenziato, consente nell'immediato di salvaguardare la produttività aziendale, assorbendo buona parte della mano d'opera a seguito della sottoscrizione degli accordi sindacali che verranno conclusi nei prossimi giorni.

Di seguito si è cercato di sintetizzare gli elementi che, a nostro parere, impongono l'accoglimento della presente proposta di concordato.

A) Si è già avuto modo di rilevare che la proposta oggi formulata si fonda in primo luogo sull'affitto e successiva vendita dei due rami aziendali meglio descritti in precedenza a due società Gardenia Beauty S.p.A. o Newco 1 ed a Niyo Srl. La Gardenia Beauty S.p.A., in caso di omologazione del concordato, si è obbligata ad acquistare l'azienda e, quindi, a mettere a disposizione della procedura la somma di circa Euro 6.000.000,00 oltre, ovviamente ai canoni mensili per il godimento del ramo d'azienda pari ad Euro 120.000,00 all'anno.

Diversamente, in caso di fallimento, la Gardenia Beauty S.p.A. potrebbe recedere dal contratto di affitto di azienda e verrebbero meno sia le somme a titolo di canone di affitto sia la somma che verrà versata per l'acquisto;

B) conservare la continuità aziendale preservandone i relativi valori di avviamento e clientela che nell'ambito di questo settore merceologico costituiscono l'asset più importante e che in caso di fallimento sarebbero dispersi con evidente pregiudizio dei creditori;

C) la circostanza che a seguito dell'affitto di azienda circa 120 dipendenti della Beauty Point SpA continueranno a lavorare per La Gardenia S.p.A. o Newco 1 e circa 10 dipendenti della Beauty Point S.p.A continueranno a lavorare per Niyo Srl; in caso di fallimento, oltre al fatto che i dipendenti perderebbero il lavoro, il passivo risulterebbe notevolmente aumentato;

D) i vantaggi derivanti dalla fusione tra le due società Ifim e Beauty Point;

E) in caso di fallimento e di conseguente recesso dell'affittuario dal contratto di affitto

del Ramo di Azienda il passivo fallimentare verrebbe maggiorato: dei canoni dei contratti di leasing scaduti e a scadere di beni mobili, del TFR dei dipendenti che invece nell'impostazione attuale vengono corrisposti dalla Newco 1;

F) la circostanza che gli accordi sottoscritti con La Gardenia Beauty S.p.A. e Niyo sono tra loro collegati, e quindi, l'affitto ed il conseguente preliminare di vendita è subordinata alla ammissione della IFIM e della Beauty Point alle rispettive procedure di concordato preventivo. Quindi la mancata ammissione di uno dei due concordati determina comunque il venir meno degli effetti dei contratti di affitto e dei preliminari di vendita.

Come meglio rappresentato nel Piano, il mancato accoglimento della proposta concordataria determinerebbero una diminuzione di euro 7,8 mln del valore aziendale per la soddisfazione del ceto creditorio di Beauty Point e di Ifim.

2. Inoltre, si vuole evidenziare il vantaggio che deriverebbe nel caso concreto dalla procedura concordataria sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo.

Mentre infatti la legge disciplina la amministrazione straordinaria di gruppo e mentre la procedura di concordato, anche in forza delle prassi virtuose promosse dalla giurisprudenza, si mostra altamente compatibile con la gestione efficiente della crisi di gruppo, invece il fallimento non conosce che singoli debitori, e non può che svolgersi nella atomistica gestione di ogni isolata procedura.

Cosicché nel caso di specie qualora si avessero le dichiarazioni di fallimento delle due società, ne risulterebbe stravolto il piano posto a base delle domande di concordato e chiaramente volto a massimizzare l'interesse dei creditori.

La distruzione del valore organizzativo si tradurrebbe come è evidente in distruzione di ricchezza: sia in termini di minor realizzo nelle vendite che in termini di minore razionalizzazione dei tempi di adempimento.

In conclusione, riteniamo che proprio la realtà di gruppo renda particolarmente evidenti come una gestione unitaria della procedura sia estremamente conveniente per i creditori e rende altrettanto evidente che la liquidazione fallimentare necessariamente parcellizzata, e inevitabilmente da progettarsi nei programmi di liquidazione dei curatori determinerebbe un pregiudizio per i creditori.

9 SUL CONTROLLO DEL TRIBUNALE CON RIGUARDO ALLA AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA.

Riteniamo doveroso svolgere una breve riflessione sulle funzioni di controllo demandate al tribunale nella fase di delibazione sui requisiti di ammissibilità.

Per alcuni profili, il perimetro di detto controllo è pacificamente determinato in dottrina e in giurisprudenza; invece sotto altri aspetti il permanere della discussione determina momenti di incertezza.

Sicuramente deve essere verificata la legalità della proposta di concordato. Il quale requisito può agevolmente sintetizzarsi con riguardo alla necessità che detta proposta sia conforme al diritto oggettivo e dunque rispettosa delle norme imperative di legge; in tale ambito di esame rilevano sia le norme imperative poste a condizioni di ammissibilità della domanda di concordato e stabilite negli artt. 160 e ss. l.f., sia le norme imperative della legislazione civile concernenti il sistema della responsabilità patrimoniale e dunque il trattamento dei creditori concorsuali. Un ulteriore, pacifico, ambito di controllo concerne la congruità argomentativa e la correttezza del metodo di indagine secondo cui è stata redatta la relazione dal professionista attestatore del piano concordatario.

Sul punto è opportuno ricordare la decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 152 del 23 gennaio 2013) che ha espresso il seguente principio di diritto:

“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

In concreto sembrerebbe che il controllo del tribunale per come inteso dalle Sezioni Unite, in quanto involgente la cosiddetta fattibilità giuridica della proposta di concordato e dunque la realizzabilità, nel caso concreto, della obiettiva finalità dell’istituto (cosiddetta causa concreta del concordato volta al superamento della insolvenza tramite il soddisfacimento concordatario dei creditori), abbia definitivamente sancito il perimetro del controllo di fattibilità escludendo un giudizio di merito del tribunale e anche un giudizio di legittimità che non si limiti alla constatazione della sussistenza, nel caso

concreto, della causa concordataria. Infatti una domanda di concordato rispettosa del diritto imperativo, fondata su di un piano attestato secondo un corretto metodo di indagine ed una logica argomentazione sulla veridicità del dato aziendale e sulla realizzabilità economica del percorso adempitivo, può dirsi per ciò stesso fornito di una solida causa concreta, ossia della fondata probabilità che qualora approvata la proposta concordataria possa determinare il superamento della insolvenza e il soddisfacimento nella misura proposta ed approvata dai creditori dei diritti di questi ultimi.

Così crediamo sia nel caso da noi presentato.

10 SINTESI DEL PIANO

Alla luce delle suesposte considerazioni e sulla base delle valutazioni contenute nella Relazione dell'Esperto (doc. 17) redatta ai sensi dell'art. 161 comma 3, L.F. è dunque possibile formulare un quadro sinottico del piano concordatario che dia conto anche dei tempi di realizzo, tenuto conto che la ripartizione dell'attivo fra i diversi creditori non comporta le necessità di formazioni di classi con trattamento diversificato.

La proposta si intende formulata come segue:

- le spese di procedura verranno soddisfatte al 100% I semestre 2015;
- i creditori muniti di privilegio generale (personale, professionisti, artigiani, affittuari ed istituiti previdenziali) ad esclusione del fisco verranno soddisfatti al 100% entro il II semestre 2015;
- credito erariale definito secondo la transazione fiscale ex art. 182 ter l.f. entro il II semestre 2015;
- credito privilegiato ai sensi dell'art. 2758 comma 2 (c.d. credito di rivalsa IVA ai sensi dell'art. 2758 comma 2 c.c. nella misura del 6,6% entro il II semestre 2015);
- i creditori chirografari verranno soddisfatti in una misura pari al 6,6% entro il II semestre 2015.

11 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La prospettazione offerta nel presente atto, come si è detto, tiene conto della recentissima riforma di gran parte delle norme che regolano la materia concordataria. Pur tuttavia, codificando un principio giurisprudenziale ormai pacifico nel testo previgente, il legislatore ha optato per una forma aperta di concordato preventivo, che può dunque modificarsi, essere integrato nella documentazione e che, soprattutto, consente al debitore di rettificare le poste in corso di procedura.

Oggi, del resto, tale principio, è direttamente consacrato dall'art. 162 L.F. nonché

dall'art. 175 L.F. Tale premessa è il presupposto logico in virtù del quale si fa istanza affinché il Tribunale voglia, qualora vi siano chiarimenti sull'impostazione offerta, disporre l'audizione del legale rappresentante della società, l'integrazione di documenti ed ogni altro incombente che ritenga utile.

* * * *

Tanto premesso, la società Beauty PointSrl quale sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

a codesto Ecc.mo Tribunale - ferma ogni integrazione documentale la cui facoltà di deposito fin d'ora si richiede ai sensi dell'art. 162 L.F. - di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art.* 160 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente omologazione, nei termini economici e patrimoniali sopra esposti.

A tale scopo, oltre a dichiararsi disponibile a depositare in cancelleria, nel termine di legge (anche eventualmente *ri* e secondo le disposizioni indicate dal Tribunale, che si chiede sin d'ora vengano determinate nella misura del 20% delle somme preventivate per la procedura, offre ai propri creditori l'universalità del proprio patrimonio realizzabile, precisando che, all'esito della sua liquidazione, sarà possibile soddisfare i creditori privilegiati nelle forme di cui sopra e corrispondere a quelli chirografari una percentuale presumibile di ristoro nei termini indicati.

La fattibilità del piano è attestata dal professionista che con relazione allegata a presente ricorso certifica altresì la veridicità dei dati aziendali *ex art.* 161 comma 3 L.F.

In conseguenza

PROPONE

al Tribunale di Tivoli di offrire ai propri creditori, nell'ambito della continuazione dell'attività aziendale, il proprio attivo realizzabile (come meglio specificato nel contesto della presente domanda e degli allegati), precisando che, all'esito della sua monetizzazione, sarà possibile soddisfare integralmente le spese di procedura ed i creditori muniti di privilegio secondo quanto prospettato ed argomentato nell'ambito della presente domanda, soddisfare il fisco nei termini e modalità indicate nella transazione fiscale *ex art.* 182 ter LF, e a corrispondere a quelli chirografari una percentuale del 6,6%.

La Beauty Point S.p.A si dichiara sin d'ora disponibile a fornire tutti i documenti, ivi inclusa una situazione patrimoniale più aggiornata e/o quant'altro dovesse essere necessario e/o anche utile per il buon esito della procedura.

Con riserva di modificare ed integrare la proposta e di produrre nuovi documenti anche in esito al c.d. consolidamento del debito tributario derivante dalla precisazione *ex*

art. 182 ter, comma 2, l.f.

Si produce:

1. *Verbale del Consiglio di amministrazione*
2. *Contratto di affitto di azienda del 14 luglio 2014 con La Gardenia Beauty S.p.A.;*
3. *Contratto di affitto di azienda del 14 luglio 2014 con Niyo Srl;*
4. *Proposta irrevocabile di modifica del contratto d'affitto Niyo*
5. *Visura camerale della Beauty Point*
6. *Statuto, Atto Costitutivo della Beauty Point SpA;*
7. *Bilancio al 31.12.2010;*
8. *Bilancio al 31.12.2011;*
9. *Bilancio al 31.12.2012;*
10. *Situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2013;*
11. *Situazione patrimoniale al 31 marzo 2014;*
12. *Piano Economico Finanziario della Beauty Point con i relativi allegati;*
13. *Piano Economico finanziario di IFIM con i relativi allegati;*
14. *Accordo di cooperazione in joint venture*
15. *Comunicazione La Gardenia 20 Settembre*
16. *Comunicazione La Gardenia 25 Settembre*
17. *Accordo Sindacale*
18. *Nulla osta La Gardenia*
19. *Conferma dell'efficacia del contratto d'affitto*
20. *Delibera di approvazione del progetto di fusione*
21. *Lettera di impegno al rilascio della garanzia*
22. *Proforma di stato patrimoniale relativo alla prospettata fusione*
23. *Transazione Fiscale;*
24. *Elenco nominativo dei creditori della Beauty Point S.p.A. con importo e singole cause di prelazione con allegata rubrica clienti contenente l'anagrafica;*
25. *Stato analitico delle attività;*
26. *Relazione del professionista ai sensi dell'art. 161 comma 3 ed i relativi allegati da intendersi parte integrante e sostanziale della presente domanda di concordato.*
27. *Visura Camerale della Gardenia Beauty S.p.A.;*
28. *Estratto del provvedimento di ammissione del C.P. Bergamotto del Tribunale di Cagliari ed estratto della domanda di concordato preventivo*
29. *Ricevuta del deposito verbale presso CCIAA di Roma*
30. *Delibera del 13 ottobre 2013*

Roma Tivoli, li 22 settembre 2014

Il Legale Rappresentante della
Beauty Point S.p.A.

Avv. Francesco Marotta

Avv. Lorenzo Parroni

Avv. Francesca Romana Codazzo